# TRIBUNALE DI POTENZA
# SEZIONE PENALE GIP/GUP

*****

**RITO GUP**
**COVIELLO - PZ0009**

| | |
|---|---|
| **DOTT. FRANCESCO VALENTE** | **Giudice** |
| **DOTT. VINCENZO MONTEMURRO** | **Pubblico Ministero** |
| **DOTT.SSA MADDALENA DI FINO** | **Cancelliere** |
| **DOTT. DAVIDE D'ANDREA** | **Ausiliario tecnico** |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 65**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.**
**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22**

**UDIENZA DEL 11/11/2025**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611271449**

**Esito: RINVIO AL 14/11/2025 09:30**

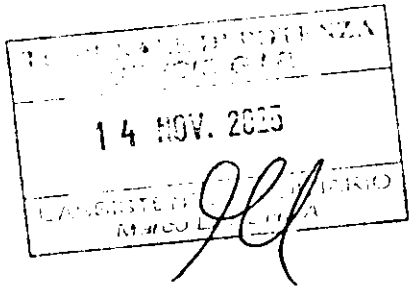

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

**No table of contents entries found.**

**TRIBUNALE DI POTENZA**
**SEZIONE PENALE GIP/GUP**
**RITO GUP**
**Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.**
**Udienza del 11/11/2025**

| | |
|---|---|
| DOTT. FRANCESCO VALENTE | Giudice |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| DOTT.SSA MADDALENA DI FINO | Cancelliere |
| DOTT. DAVIDE D'ANDREA | Ausiliario tecnico |

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 22 -**

GIUDICE F. VALENTE - Chiamiamo il processo numero 2071/24 R.G., a carico di Riva Nicola + 22. Procedimento a carico di Riva Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico, che non vedo. Assente. 97, IV comma, Avvocato Antonio Roccanova.

AVVOCATO - Sì, sta arrivando.

GIUDICE F. VALENTE - L'altra volta avevamo nominato lui, di solito è presente.

AVVOCATO - Sì, sì. Arriva, arriva. Eccolo qua.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Roccanova, la posso mettere 97, IV comma, come sempre?

AVVOCATO A. ROCCANOVA - Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Immediatamente reperibile. Riva Fabio Arturo, libero, assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone, assente. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Capogrosso Luigi, assente, Avvocato Vincenzo Vozza. Avvocato Roccanova in sostituzione, 97, IV comma. Andelmi Marco, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lo sostituisco io, Lanucara. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a lei. Lanucara per entrambi, per delega orale. Cavallo Angelo, assente, libero, di fiducia Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

Assenti entrambi. Avvocato...

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per entrambi.

GIUDICE F. VALENTE - Lanucara per delega orale di entrambi. Di Maggio Ivan, libero, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Come sopra, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Lanucara sempre. De Felice Salvatore.

AVVOCATO L. LANUCARA - E' presente, stamattina è presente.

GIUDICE F. VALENTE - E' presente. Diamo atto che è presente. Si revoca la precedente dichiarazione di assenza. Difeso di fiducia Avvocati Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara presente.

AVVOCATO O.C. ARTALE - E Sirotti è sostituito dall'Avvocato Olmo Corrado Artale. Buongiorno, Giudice. Per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno. D'Alò Salvatore, libero, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Perli Francesco, libero, assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, assenti. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Ferrante Bruno, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per entrambi.

GIUDICE F. VALENTE - Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedico di fiducia, assente. 97, IV comma, Avvocato Antonio Roccanova. Giovinazzi Cosimo, assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese, assente. Avvocato Roccanova. Dinoi Giuseppe, libero, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, di fiducia. Avvocato Roccanova, immediatamente reperibile. Raffaelli Giovanni, assente, Avvocato Savino Murro di fiducia, assente. Avvocato Roccanova, immediatamente reperibile, 97, IV comma. Ceriani Alfredo, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci, assente. Avvocato Roccanova. Rebaioli Giovanni, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli. Assenti entrambi. Avvocato Roccanova, 97, IV comma. Pastorino Agostino, libero, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci. Intanto metto Avvocato Roccanova, poi nel caso... 97, IV comma. Poi, quando dovessero arrivare tardivamente altri Avvocati, ne diamo atto a verbale. Bessone Enrico, libero, assente, Avvocati Melucci e Vincenzo Vozza assenti. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Liberti Lorenzo...

AVVOCATO C. RAFFO - Presente, signor Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Presente Liberti, si revoca la precedente dichiarazione di assenza. Di fiducia Avvocato Carlo Raffo, presente a sua volta. Vendola Nicola, assente, Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello e Michele Laforgia, di fiducia, assenti. 97, IV comma,

Avvocato Antonio Roccanova. Ilva S.p.A., Commissari Straordinari assenti, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. ROCCANOVA - Avvocato Roccanova per delega orale dell'Avvocato Loreto.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Partecipazioni Industriali S.p.A., Curatore Speciale assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI - E' assente, Giudice. Lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani, per delega scritta in atti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Riva Forni Elettrici S.p.A., Legale Rappresentante assente, di fiducia Avvocati Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, assenti. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Costituite Parti Civili. Legambiente Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci assente. Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Costituite Parti Civili dai numeri 6 a 21, Avvocato Annalisa Montanaro, assente. Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore, assente. CGIL Taranto, FIOM CGIL Taranto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Mariggiò, assente. Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Da 36 a 52, Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - CODACONS e Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - I.N.A.I.L., Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanzattiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Potenza. Non è comparso nessuno. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituita dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE - Da 79 ad 82, Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituita dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE - Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale, Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE - FIM-CISL, UST CISL, URS CISL Puglia, Avvocato Giuseppe Iaia, assente. ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora che è presente.

AVVOCATO S. FLORA - Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a lei. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale, Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE - Altamarea contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta, assente. ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Da 94 a 101, Avvocato Anna Murianna, assente. Legambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curci, assente. FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale, Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE - Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA - Per delega orale, Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Presente.

GIUDICE F. VALENTE - Che è presente. Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da 109 a 112, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink "nodo di Taranto", Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente. Da 115 a 131, Avvocato Fabrizio Lamanna, assente. Da 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Società Cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio, assente. Da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo, assente. Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta, assente. Chiamate le Parti, o meglio, costituite le Parti... Sì, Avvocati Vozza e Urso, poco prima della chiamata delle Parti Civili già li vedevo. Sì, chiedo scusa, Avvocato Perrone anche, come sopra. Diamo atto che sono presenti.

*(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).*

GIUDICE F. VALENTE - Per le deleghe sempre al microfono, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Buongiorno. L'Avvocato Vozza assume la difesa dei propri assistiti

e compare anche in sostituzione del collega Melucci per l'imputato Bessone. Siamo codifensori.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Allora, oggi veniva per le discussioni degli Avvocati Raffo, Lanucara, Artale.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Buongiorno, Giudice. Avvocato Artale.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Partirei io.

GIUDICE F. VALENTE - Prego, nell'ordine che preferite voi.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Preannuncio una discussione abbastanza sintetica, Giudice, non tanto per la natura dell'incombente che evidentemente mi appresto ad accingere, ma perché so che molti dei temi, su cui pure dovrò tornare... E le chiedo scusa in anticipo se, alcune delle cose che anch'io dirò, Lei le avrà già sentite, dette, meglio che da me, da parte di altri colleghi, ma, appunto, so che sulla maggior parte di questi temi già si è intervenuto, già si è intervenuto a lungo.

Discuterò le due imputazioni di avvelenamento e disastro. Rispetto, invece, alla imputazione di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, il 437 del Codice Penale, preannuncio una richiesta di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

I fatti si arrestano a luglio del 2012, i dodici anni e sei mesi sono trascorsi verso l'inizio di quest'anno, e anche il computo degli eventi sospensivi, che assomma totalmente a otto mesi, ci porta... in totale a otto mesi, ci porta a una maturazione del termine prescrizionale già spirato.

Ma, dicevo, discuterò invece le due fattispecie di avvelenamento e disastro innominato, affrontandole sotto un particolare angolo visuale che è quello della parametrazione della posizione di garanzia, che è rinvenibile in capo all'imputato Salvatore De Felice. Una posizione di garanzia che non è stata in alcun modo valorizzata dall'Accusa e che anche nella sentenza tarantina, poi oggetto di annullamento, è stata considerata in maniera totalmente inappagante.

Ora, i capi H) e I) contestano agli imputati di aver realizzato un'attività di sversamento di sostanze nocive che avrebbe cagionato la contaminazione dei terreni e del Mar Piccolo, con ciò l'avvelenamento ai capi di bestiame e ai mitili destinati alla alimentazione umana. Una contaminazione specificamente individuata come da diossine e PCB.

Ora, è certamente già stato ricordato, e probabilmente ancora lo sarà, che questo delitto sia radicalmente non configurabile con riferimento a tutti gli imputati di questo processo, per assenza di tutti gli elementi di tipicità obiettiva della fattispecie, ma alcune considerazioni specifiche credo vadano spese per la posizione di Salvatore De Felice,

nella sua specifica veste di Capoarea degli Altiforni. Capoarea degli Altiforni sino a luglio del 2012, e a partire dal 2003.

Ora, quale sia nell'ipotesi accusatoria la fonte di tali diossine e PCB, poi ipoteticamente ritrovate nel bestiame e nei mitili, è ormai noto, è l'Area Agglomerato. E dunque, a difettare radicalmente è, anzitutto, un qualsiasi contributo autonomo, giuridicamente apprezzabile sul piano causale eziologico, in capo a De Felice, il quale non ha direttamente commesso le condotte che si pongono all'origine della catena eziologica nell'ipotesi accusatoria, che termina con la verificazione del pericolo concreto per la salute umana, passando per l'evento di avvelenamento degli alimenti, ovini e mitili. Ma nemmeno rivestiva una posizione di garanzia che gli imponesse il governo della specifica frazione del processo siderurgico qui considerata, l'unica che anche nell'ottica accusatoria è l'antecedente causale dell'avvelenamento, in maniera diversa da quella giudicata come antidoverosa.

E' lampante che tutta l'impostazione accusatoria presti poca attenzione ai profili di attribuibilità soggettiva delle condotte, rivolgendosi, al contrario, in modo indiscriminato - e potremo anche citare alcuni brani della sentenza annullata - alla Grande Industria, allo Stato inefficiente e connivente, a soggetti, molti dei quali, associati fra loro, hanno posto in essere condotte di ogni genere, dalla corruzione alla falsificazione per condizionare gli esiti dei controlli previsti dagli organi deputati a questo, anche al fine di ottenere l'ormai improcrastinabile Autorizzazione Integrata Ambientale. Ci dice la sentenza a pagina 1342: "Addebiti, tutti, inconferenti rispetto alla posizione del De Felice". E d'altra parte, invece, la posizione dei capiarea, tra i quali appunto De Felice, è sempre stata trattata in maniera cumulativa, e non solo per quel che riguarda i profili di cui ora mi sto occupando, cioè di attribuibilità soggettiva della condotta, e quindi per gli aspetti che attengono alla responsabilità per fatto proprio, ma addirittura con riferimento all'elemento soggettivo del reato, che dovrebbe essere, al contrario, accertato nella maniera quanto più possibile individualizzata.

Bene, nessuna delle condotte qualificate quali alternative efficienti a impedire la contaminazione da diossine e PCB, ancora stando all'ipotesi accusatoria, era esigibile, sarebbe stata esigibile in capo all'Ingegner De Felice. Non è cioè possibile addebitare a questi, quale garante della propria area, una singola condotta attiva di sversamento di diossine e PCB, né, ancora, alcuna condotta omissiva idonea a impedire che quella specifica dispersione nelle matrici ambientali - e poi negli alimenti destinati all'alimentazione - si verificasse.

Il nucleo concettuale minimo del principio costituzionale di personalità, ovvero il canone della responsabilità per fatto proprio, trova la sua traduzione nella struttura del reato, oltre che nella ricostruzione del nesso causale e anche... anche, e già in via anticipata,

nell'individuazione del soggetto attivo, quale necessario elemento del fatto tipico.

In questo processo, al contrario, secondo l'ipotesi accusatoria, i fatti di avvelenamento, ma anche di disastro, e lo vedremo, assumono il carattere di illeciti realizzati nell'ambito di un complicato intreccio organizzativo, a dimensione plurisoggettiva, e diviene dunque centrale il tema della corretta selezione dei soggetti attivi.

L'attività di precisa individuazione dei soggetti responsabili è particolarmente complessa in questa vicenda, allorché ci si confronti con condotte di immissione di sostanze tossiche nell'ambiente lavorativo circostante e negli alimenti, con capacità patogena per i lavoratori esposti e la popolazione, attribuibile a una pluralità di soggetti, che si assumono realizzati in un lasso di tempo particolarmente significativo. Stando all'imputazione, oltre un decennio.

A questa complessità soggettiva di natura sincronica, data dalla compresenza di più attori, se ne aggiunge dunque una di natura diacronica, in relazione ai diversi soggetti che si sono succeduti nei ruoli decisionali e operativi dell'organigramma aziendale.

Ora, per la corretta selezione nel perimetro delle posizioni di garanzia delle organizzazioni complesse, il punto di riferimento è evidentemente rappresentato...

*(A causa di problemi tecnici, si interrompe la fonoregistrazione).*

GIUDICE F. VALENTE - Approfitto dell'interruzione. C'è l'Avvocato Convertino quindi che... Diamo atto che è presente già da qualche minuto in Aula, per la verità.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Prego, Avvocato.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Grazie, Giudice. Dicevo, la Corte di Cassazione, nella sentenza ThyssenKrupp, muove da una premessa classificatoria sul significato attuale della nozione di garante, registrando che nell'uso giurisprudenziale del termine si è andato sviluppando un campo semantico assai più esteso rispetto a quello tradizionalmente assegnato a tale posizione soggettiva da parte della dogmatica.

La posizione di garanzia viene ormai ampiamente utilizzata nella prassi anche in presenza di una causalità commissiva.

Garante è pertanto colui che è chiamato proquota, secondo la sua competenza, a gestire e organizzare specifici fattori di rischio. Il garante come gestore di un rischio.

La posizione di garanzia coincide pertanto con la porzione di debito di sicurezza, che sia lavorativa, che sia ambientale, che compete a ogni garante in funzione del ruolo che disimpegna nel diagramma organizzativo. Un diagramma a complessità, come

dicevamo, sincronica e diacronica. Le Sezioni Unite insistono sulla necessità costituzionale della selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse.

La complessità soggettiva, all'interno di una struttura organizzata come un'azienda, fa emergere che l'individuazione delle responsabilità penali debba passare necessariamente attraverso un'accurata analisi delle diverse sfere di competenza, gestionale e organizzativa, all'interno di ciascuna istituzione. E, dunque, evidentemente rilevano da un lato le categorie giuridiche e i modelli di agente, ma dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno.

Si tratta di una ricognizione essenziale, per usare le parole della Corte di Cassazione, per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'Ordinamento Penale, per evitare - concludono le Sezioni Unite - l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti.

L'esigenza fondamentale è pertanto quella di separare le sfere di responsabilità, in modo che il Diritto Penale possa realizzare la sua vocazione ed esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito. E' quindi la specifica sfera di rischio, coi connessi poteri decisionali e operativi, a delimitare l'ambito dell'obbligo di ciascun garante. E' certamente un compito arduo, ma, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, lo scopo del Diritto Penale è proprio quello di tentare di districare tali intricati scenari, nella prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori.

L'imputazione, al contrario, fa strame dei principi sopra evocati e muove da una peculiare e certamente inaccettabile idea di fondo: che l'attività siderurgica, in quanto inquinante, sia in se stessa illecita. "Una responsabilità per il tipo e non per il modo di produzione", per citare un passo bricoliano *(fon)*. Solo partendo da questo, ovviamente respinto e da respingersi principio, un principio respinto anzitutto dallo Stato Italiano, che a suon di decreti legge ha imposto la prosecuzione dell'attività d'impresa, seppur sotto il governo e tutta una serie di prescrizioni, possono comprendersi le considerazioni che sono state espresse dalla Corte di Assise di Taranto nelle sentenze impugnate. Per esempio, a pagina 1641.

Per cui, passando a esaminare ancora sotto l'aspetto soggettivo la posizione dei capiarea, in generale, osserva la Corte come si debba sempre tenere a mente una caratteristica peculiare, propria dello stabilimento siderurgico tarantino, cioè quella di essere composto da tante piccole acciaierie, vale a dire reparti che presentano ciascuno un'autonomia funzionale e gestionale, pur inserendosi in uno stabilimento a ciclo integrale.

In uno stabilimento a ciclo integrale cioè, ogni area, pur essendo dotata di autonomia nei termini

detti, è tuttavia intimamente funzionale alla successiva.

Era noto a tutti che si trattava di un ciclo integrale, con conseguente interdipendenza tra i vari settori.

E siccome era noto a tutti di operare all'interno di un ciclo integrale, da leggersi, secondo l'opinione di Accusa, come un ciclo intimamente criminale, allora tutti rispondono di tutto, di ogni violazione, pur se estranea alla propria area di competenza, e cioè al rischio chiamato a governare, pur se non direttamente causata, pur se in alcun modo impedibile.

Di cosa è chiamato a rispondere Salvatore De Felice? Potremmo leggere, molto sinteticamente, alcuni passi della sentenza, per esempio pagina 1682. "Tra i più stretti collaboratori, senza dubbio, deve annoverarsi anche l'Ingegner Salvatore De Felice. Tanto lo si desume principalmente dall'area dallo stesso gestita, quella degli Altiforni". Dunque, nell'erronea logica che presiede all'accusa, tanto più si gestisce un'area importante, e non importa se è quella ove si verifica la condotta contestata, purché genericamente, anzi aspecificamente dannosa da un punto di vista ambientale, quanto più si risponde. "Un'area" - prosegue la sentenza - "destinataria del numero maggiore di prescrizioni in sede di revisione dell'AIA del 2012". Come se poi queste prescrizioni dovessero contarsi e non pesarsi. "In quanto già nel 1995, con la perizia Montgomery Watson, proprio in quell'area erano state riscontrate grandi criticità".

Quante di queste prescrizioni, signor Giudice, riguardavano l'emissione di diossine e PCB? Nessuna. Quale impatto... Ragionando in chiave ipotetica, la realizzazione al 2003, quando il De Felice ha iniziato la sua funzione di Capoarea Altoforni, anziché al 2012 delle prescrizioni imposte dal riesame dell'AIA per l'Area Altoforni... sull'emissione di diossine e PCB? Nessun impatto.

E allora, conclusivamente, l'Accusa pretende che tutti i capiarea rispondano perché ciascuno di loro ha tenuto comportamenti considerati irregolari nella gestione delle aree di propria competenza. Ma quale rilevanza eziologica le irregolarità ipoteticamente imputabili a Salvatore De Felice avrebbero avuto nella dinamica produttiva dell'avvelenamento? Che inizia con l'emissione delle diossine nell'Area Agglomerato, sempre secondo l'ottica accusatoria, che si sarebbe impedita, secondo la stessa sentenza della Corte d'Assise, con accorgimenti impiantistici e gestionali nell'Area Agglomerato (l'iniezione di coke e di lignite, la corretta gestione delle polveri degli elettrofiltri). Questo non è dato né saperlo né comprenderlo.

In altre parole, ciò che difetta in maniera irrimediabile è la concretizzazione nell'evento contestato del rischio specifico gestito dall'imputato, e dunque la stessa autoria soggettiva in relazione ai fatti di avvelenamento in capo all'Ingegner De Felice.

Volendo, Giudice, potremmo citare specificamente quali passaggi attribuiscano al camino dell'Agglomerato, alla polvere degli elettrofiltri, l'origine della contaminazione, dell'asserita contaminazione da diossina, ma credo che effettivamente forse sarebbe ultroneo, alla luce delle discussioni che lei ha già ascoltato sino ad oggi.

Ciò che qui preme mettere in evidenza è che è la stessa ricostruzione accusatoria a essere chiara ed evidente.

Non è mai stata contestata, e perché non era possibile farlo? Perché queste sostanze erano estranee al ciclo emissivo dell'altoforno, alcuna emissione di diossine e PCB dall'Area Altoforni.

Incidentalmente, faccio un accenno all'eventuale responsabilità del De Felice per il reato in questione, nella sua veste di Direttore dello stabilimento, che si è protratto nel 2012 per una ventina di giorni. Ebbene, è evidente che non sarebbe in nessun modo serio accertare questa ipotesi per una permanenza in carica, appunto, di una ventina di giorni; ma con riferimento a questo specifico reato, quello di avvelenamento, anche da un punto di vista logico, la contestazione non potrebbe avere alcun fondamento.

È lo stesso capo di imputazione, infatti, a ricondurre l'avvelenamento alla contaminazione di 2271 capi di bestiame, destinati all'alimentazione diretta, capi poi abbattuti. Ebbene, tale abbattimento risale al periodo 2008/2011, ovvero oltre un anno prima rispetto all'assunzione della carica da parte del De Felice.

In altre parole, ancora una volta un argomento che non si può dubitare, possa dirsi da udienza preliminare, addebitare l'avvelenamento all'Ingegner De Felice equivale ad addebitarlo a un dirigente dell'amministrazione, che mai è stato imputato, a un dirigente dell'Area a Freddo, che mai è stato imputato, al capo della Vigilanza, a un soggetto cioè che in alcun modo era coinvolto, in via diretta né indiretta, nella gestione di un'area e dunque del correlativo rischio, interessata dalle pretese emissioni che hanno generato, in ipotesi d'accusa, l'avvelenamento.

E dunque, chiedo l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

Sul dolo. Perché tutto ciò, abbiamo detto sinora, da un punto di vista di obiettiva riconducibilità dell'imputazione, alla sfera di autoria soggettiva dell'Ingegnere De Felice. E, tuttavia, qualcosa in più si potrebbe dire anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, che nemmeno la pur dura sentenza tarantina ha potuto affermare consistere in un dolo diretto, accontentandosi di individuarlo nel dolo eventuale.

Ma allora ripercorriamo, se di dolo eventuale dobbiamo parlare, gli indicatori che, ancora una volta, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel caso ThyssenKrupp, mettono a disposizione dell'interprete per inferire dal caso concreto, dalle circostanze fattuali, che

siamo in grado di apprezzare così per come emerse nel corso delle indagini e anche dell'istruttoria, l'elemento soggettivo del dolo indiretto in capo all'Ingegnere De Felice.

Il primo degli indicatori è, negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza dalla condotta standard.

Ora, nel caso specifico io non ho citato molto la sentenza della Corte d'Assise, e non intendo farlo molto anche nel prosieguo. Devo dire che, con riferimento all'accertamento del dolo di avvelenamento, e proprio al primo degli indicatori del dolo eventuale, appunto rappresentato dalla lontananza della condotta nel caso concreto rispetto alla condotta standard, viene commesso un clamoroso errore di fatto, perché la sentenza pretende di evincere il dolo dalla gestione scorretta dei rifiuti che sarebbero bruciati all'interno dell'altoforno.

Siamo a pagina 2047 della sentenza, si dice: "Altri elementi sono emersi dal dibattimento con riferimento alla gestione disastrosa degli altiforni, in cui si immetteva davvero di tutto, con gravi conseguenze in termini di salute, anzitutto dei lavoratori".

Questa vicenda che viene citata, cioè quella della pretesa immissione dei rifiuti in altoforno, è quella narrata dall'imputato D'Alò nel corso del suo esame dibattimentale, ed alcuni testimoni, che sono Aprile e Romaniello. Sono citati a pagina 2047 e seguenti. Questa vicenda riguarda l'Area Acciaieria, tanto che D'Alò era il Capoarea dell'Acciaieria 1, dell'Acciaieria 2 e dell'Area GFR (Grandi rottami ferrosi). GRF, chiedo scusa.

Il principale degli indicatori per inferire l'esistenza dell'elemento soggettivo è, dalla Corte d'Assise, considerato assolto attraverso un potente errore di fatto, cioè la pretesa attività di immissione dei rifiuti all'interno del ciclo dell'altoforno, che è invece riferita, quanto alle testimonianze citate e addirittura dall'esame di un coimputato, ad altra area dello stabilimento.

Secondo elemento: la personalità, la storia e le precedenti esperienze. La Corte ci dice: "I precedenti giudiziari su Ilva sono eloquenti. E d'altra parte questo, appunto, è il processo alla grande industria. E quindi, in questa inammissibile semplificazione logica, è dei precedenti della grande industria che ci dobbiamo occupare, non di quelli di Salvatore De Felice. Non c'è nessuna necessità, non c'è nessuna volontà di individualizzare il giudizio di rimproverabilità".

Terzo elemento: la durata e la ripetizione della condotta. E si dice... La grande consapevolezza delle criticità ambientali. "Ma ancora una volta, se ci fossimo occupati, prima di trattare del dolo, di individuare i singoli contributi causalmente efficienti degli imputati, assenti per De Felice, non avremmo potuto che concludere per la irrilevanza della conoscenza di criticità, del tutto estranea rispetto a quelle di cui si discute". Con riferimento al dolo di avvelenamento, relativo cioè alle emissioni di diossine dal processo di sinterizzazione

nell'Area Agglomerato.

Quarto criterio inferenziale: la condotta successiva al fatto. E, con riferimento a questo criterio, viene citata la gestione della vicenda dell'AIA del 2011 e la corruzione di Liberti, su cui poi dopo interverrà diffusamente il suo difensore. Due vicende che vedono Salvatore De Felice completamente estraneo, e tuttavia che sono utilizzate quale elemento inferenziale da cui accertare la sua volontà di avvelenare il cibo destinato all'alimentazione propria e della propria famiglia.

Quinto elemento: il fine della condotta, la sua motivazione di fondo. "La produzione e il profitto" ci dice la sentenza. "Ma ad ogni costo, anche a costo della vita umana", dice la Corte d'Assise di Taranto, interpretando una conversazione telefonica fra Fabio Riva e l'Avvocato Perli.

Dunque, qui si immagina, in maniera del tutto inammissibile per un Diritto Penale che voglia rispettare il principio costituzionale di personalità della responsabilità, che Fabio Riva abbia... Ammesso che ce l'avesse, ma su questo immagino che Lei sia stato intrattenuto in maniera estremamente diffusa. Abbia iniettato a cascata il proprio gradiente di partecipazione psichica alle condotte, la propria accettazione, non del rischio ma dell'evento di avvelenamento, su tutti gli altri imputati, compreso evidentemente anche Salvatore De Felice.

Sesto elemento: la probabilità di verificazione dell'evento. E ancora una volta si dice: "Studi scientifici erano già noti ai Riva". Gli indicatori del dolo si pretendono erroneamente applicabili, per osmosi, da tutti i Riva a Salvatore De Felice.

Settimo elemento: le conseguenze negative, anche per la gente, in caso di verificazione dell'evento. E questo è un problema gigantesco di questo processo, perché tutti i capiarea, e anche Salvatore De Felice, vivevano in una zona circostante allo stabilimento. E quindi, evidentemente, le conseguenze che avrebbero potuto patire, sapendo di avvelenare il cibo destinato alla propria alimentazione, sarebbero potute essere particolarmente gravi.

E qui l'Accusa come pretende di uscirne? Siamo a pagina 1294 della sentenza tarantina. "Il ricatto occupazionale e il metodo Ilva di demansionamento hanno sortito i loro effetti".

Dunque, l'opinione è che Salvatore De Felice sia stato a sua volta vittima di un ricatto, attuato tramite la minaccia di mobbing e di demansionamento, tramite una violenza morale? Ma questo avrebbe comportato l'imposizione dell'applicazione dell'Articolo 54 sullo stato di necessità allora.

Ottavo elemento inferenziale: il contesto lecito o illecito di base. Questo è un punto importante, perché torna anche, e tornerà anche, nella discussione sul disastro. Si dice: "Ilva era solo apparentemente legale". E qui si disvela l'enorme equivoco di fondo che caratterizza

questa impostazione accusatoria. La liceità di base, o meno, dell'attività nel cui contesto si produce il fatto tipico è una precondizione dell'agire doloso, non dipende da esso. Facciamo un esempio: la cessione di stupefacenti è un'attività di base illecita, perché non c'è - su un piano astratto - un paradigma lecito di esercizio di tale attività. Nel corso di tale attività di base illecita, la gente potrà commettere dei fatti di reato ulteriori e, ove questi siano compatibili con la struttura del dolo eventuale, l'accertamento del contesto di base illecito in cui si sono verificati, potrà fornire, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, un'indicazione al giudicante per inferire l'esistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a quei diversi fatti. Sempre stando attenti ad evitare, come ammoniscono le Sezioni Unite, che il giudizio sulla colpevolezza per il fatto concreto possa nascondere un giudizio sul tipo di autore.

Ma la siderurgia è un'attività di base lecita, perché esiste un paradigma lecito di esercizio di tale attività, e l'eventuale violazione di tale paradigma di liceità è proprio ciò di cui si discute in questo processo, e la copertura soggettiva di tale violazione è ciò che dovrebbe essere indagato, tenendo presente quanto affermato dalla Sezione Unite: che in un contesto lecito, solitamente, mostra un insieme di regole cautelari e apre alla plausibile prospettiva dell'errore commesso da un agente, non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge. Un radicale antagonismo tipico del dolo.

Ultimo elemento: il ragionamento controfattuale, alla luce della prima formula di Frank. Ed è effettivamente il criterio più significativo e anche quello più difficile da accertare. Nel caso... nel nostro caso concreto, nel nostro settore, date le conseguenze di disastri e avvelenamenti, sia sul piano dell'offesa alle vittime sia delle conseguenze sanzionatorie per gli imputati, dei costi economici di bonifica, dei costi ambientali, è assai dubbio che l'agente non si sarebbe trattenuto dall'agire neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Ma questo beneficio del dubbio, pur correttamente introdotto, non è concesso a Salvatore De Felice.

Il dolo di avvelenamento, nella prospettiva accusatoria, si riduce dunque, in maniera indiscriminata e per ognuno dei capiarea, nella volontà di continuare l'attività siderurgica, attraverso condotte definite come altamente irregolari nelle aree di propria competenza, e che avrebbero avuto come conseguenza la contaminazione del terreno e del mare circostante. E ciò senza preoccuparsi, a giudizio di questa difesa erroneamente, di enucleare concreti elementi di rimproverabilità soggettiva a carico del De Felice, attraverso un giudizio inferenziale e gli indici elaborati dalle Sezioni Unite, rispetto a una specifica condotta, materialmente causale del reato di avvelenamento che infatti, nemmeno viene, in capo ad esso, puntualmente individuata.

Passo ora, più rapidamente, alla contestazione del disastro. Più rapidamente, Giudice, anche perché... E quindi, rispetto all'avvelenamento, la richiesta poi è quella dell'emissione di una sentenza di non luogo a procedere, se non per non aver commesso il fatto, ma anche perché il fatto non costituisce reato. Perché, molti degli elementi del ragionamento che ho già esposto, a proposito della fattispecie di avvelenamento, possono ritagliarsi anche... attagliarsi anche a quella di disastro. Perché anche qui dobbiamo partire dall'imputazione.

Ora, il disastro è contestato con riferimento alla massiva attività di sversamento nell'aria ambiente di sostanze nocive, e in particolare IPA, benzoapirene, diossine, metalli e altre polveri.

Il filo conduttore dell'imputazione accolto nella sentenza della Corte d'Assise è, tutto sommato, di semplice lettura.

A fronte di un disastro sanitario apparentemente conclamato - Lei ha già ascoltato moltissime discussioni che invece questo contestano - prodotto dalle emissioni provenienti dallo stabilimento, emerge la responsabilità degli imputati, i quali, o si sono discostati dai parametri di emissione legalmente dati... Però i casi sono pochissimi, di scarsissima rilevanza. Sostanzialmente queste ipotesi non esistono, non è in campo. O non si sono attenuti alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), BAT (Best Available Techniques), o i BREF, o ancora, hanno operato in una situazione di autorizzazione apparente costituita dall'AIA del 2011, che - ci dice la sentenza a pagina 428 - ha solo apparentemente fornito una patente di legalità allo stabilimento. "In tal senso militano diversi elementi, tra i quali un rilievo particolare assume il rapporto intercorso tra alcuni componenti del gruppo istruttore e alcuni rappresentanti dell'Ilva, ma soprattutto la comunicazione di dati non veritieri, falsi da parte del gestore. L'apparenza di legalità dell'AIA del 2011 è evidente solo se la si confronti con la sua revisione nel 26/10/2012, emergendo una stridente inconciliabilità di prescrizioni, sintomo di una successiva, per quanto tardiva, anche in relazione all'avvio del procedimento penale, presa di coscienza della realtà delle cose".

E, d'altra parte, questo è un processo alla grande industria che, lo abbiamo già visto, si disinteressa della responsabilità dei singoli, e nello specifico di Salvatore De Felice. Responsabilità che si mescola indissolubilmente a quella di chi, secondo l'imputazione, avrebbe corrotto, falsificato, indirizzato l'ottenimento dell'AIA del 2011, pur in assenza di alcuna contestazione di questa natura a suo carico. Ciò è vero da un punto di vista di affermazione della tipicità obiettiva, ma anche da un punto di vista di elemento soggettivo. Si legge a pagina 454 di quella sentenza: "Quanto poi al dolo intenzionale del disastro, gli elementi di fatto da cui desumerlo per ciascun imputato, emersi dal

dibattimento, sono numerosi. Si va dagli ordini impartiti per bypassare i sistemi di sicurezza e quelli di contenimento delle emissioni". Da Salvatore De Felice? "Passando per la falsificazione delle analisi". Fatta da Salvatore De Felice? "E ancora, ogni azione volta ad allontanare gli accertamenti a sorpresa e non concordati all'interno di ogni impianto dello stabilimento siderurgico, senza voler tralasciare la corruzione del Consulente Tecnico del P.M., le pressioni su Comune, Provincia e Commissione AIA", eccetera, eccetera.

Siamo in presenza di affermazioni totalizzanti ma inevitabilmente generiche, vaghe, gratuite, sprovviste di fondamento e prova, con riferimento alla posizione qui patrocinata.

E così anche Salvatore De Felice risponderà, nella volontà di chi chiede il rinvio a giudizio, per il discostarsi, accertato, delle emissioni Ilva dai parametri di riferimento, che furono consacrati nelle BAT e BREF.

E poco importa se con riferimento all'Area degli Altoforni, che è quella che più ci interessa, questi scostamenti i Periti - seppur sull'utilizzabilità della perizia interverrà poi l'Avvocato Lanucara per escluderla - non li abbiano mai verificati. Poco importa se l'Area Altoforno non emetta metalli pesanti, non emetta IPA, non emetta benzene, non emetta benzoapirene, oltre che, come abbiamo già visto, diossine e PCB.

L'altro pilastro del ragionamento accusatorio è quello che addirittura prescinde dai superamenti dei limiti soglia. Per l'impostazione accusatoria, anche condotte di emissione rispettose dei limiti ipercautelativi dettati dalle normative di settore, ambientali o alimentari, che costituiscono il metro del rischio consentito, o nel caso di Ilva - io questo vorrei metterlo in evidenza - del rischio imposto, in presenza di uno stabilimento di specifico interesse nazionale, possono essere tipiche, secondo l'Accusa, ai sensi dell'Articolo 434.

Tali limiti soglia, tali limiti obiettivi e il loro rispetto, come nel caso che ci riguarda, non possono, secondo la Corte, costituire il parametro di liceità o illiceità dell'agire umano, di talché ci si domanda quali parametri avrebbe dovuto considerare l'Ingegner De Felice per orientare il proprio comportamento. E non già a fronte, come sappiamo perfettamente, di evidenti e macroscopici danni, ambientali o sanitari, ictu oculi percepibili e associabili all'attività dell'Area Altoforni dello stabilimento, che mai si sono verificati, ma a fronte di una serie invisibile di microcontaminazioni, nemmeno esse stesse rimproverabili.

L'impostazione accusatoria pretende di superare l'assenza di qualsiasi evidenza nella compromissione delle matrici ambientali, testimoniata dal mancato e apprezzabile superamento dei limiti di legge, facendo riferimento a elementi di rimproverabilità soggettiva del tutto estranei alla posizione qui patrocinata, rispetto ai quali manca la prova anche solo della conoscenza, oltre che della partecipazione attiva in esse, in capo

al De Felice.

Da un lato, si diceva, l'impostazione accusatoria svaluta l'aderenza o meno rispetto al limite fissato, dall'altra recupera invece la validità dei valori soglia, laddove ha una maggiore possibilità di riscontrare dei superamenti. Così, se il rispetto dei limiti di legge non rileva, a rilevare, al contrario, è il preteso superamento dei limiti previsti dalla versione provvisoria della revisione delle BREF del 2012.

Ci dice la sentenza, a pagina 1094: "Il principio normato è quello di aderire alla tecnica migliore in concreto, e cioè in considerazione delle caratteristiche proprie dell'impianto e della sua geolocalizzazione. L'ulteriore precipitato logico-giuridico di questo principio è che nella gestione di un impianto, a prescindere dalla cogenza o meno del limite normativo, il gestore è tenuto, per ottenere il miglior risultato in termini di impatto ambientale, a rifarsi al meglio, da un punto di vista tecnico e attuale in quel momento, a prescindere dal suo carattere cogente".

Ora, la rilevanza del rispetto di documenti a contenuto precauzionale spinto, come le BAT, nella ricostruzione dei limiti soglia di liceità o illiceità del rischio autorizzato, e connaturato a qualsiasi attività produttiva, è una problematica particolarmente complessa, specie laddove dalla soluzione di tale questione passi il discrimine fra l'accertamento o meno di un reato doloso con l'incolumità pubblica, quale il disastro ambientale o sanitario.

Nel nostro caso, tuttavia, non possiamo prescindere dal citare alcuni elementi di fatto particolarmente significativi. E proviamo a farlo attraverso una cronistoria normativa che si incroci con gli avvenimenti riguardanti lo stabilimento e le mansioni dell'Ingegner De Felice.

Il primo anno da considerare è il 2010, con la direttiva numero 75, che prevede che si formassero al 2010 dei fori di esperti, rappresentanti delle istituzioni e dell'industria, per elaborare i documenti di riferimento sulle BAT. Questi documenti sarebbero dovuti diventare, in un arco temporale definito di quattro anni, obbligatori per gli Stati, all'interno dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali già concesse, o di quelle nuove.

Nel 2010 avvengono anche le rilevazioni delle emissioni Ilva, utilizzate dai Periti nella comparazione. 2011, vengono emanate, ma solo nella loro versione definita Draft, quindi non definitiva... Vengono elaborate la Draft Version del BREF Iron and Steel Production. A febbraio del 2012 entrano in vigore BREF-BAT, con decisione della Commissione UE. Nel luglio del 2012 De Felice cessa la propria carica di Capoarea Altoforni. Cinque mesi dopo il febbraio del 2012.

In altre parole, la comparazione è stata effettuata su dati emissivi raccolti nel 2010, prendendo in considerazione dei valori soglia, quelli del BREF-BAT, che al 2010 ancora non

esistevano, che al 2011 erano elaborati in versione non definitiva (Draft Version), che sono entrati in vigore nel 2012, ma con quale funzione? Quella di far scattare il termine quadriennale di adeguamento per gli organi amministrativi degli Stati.

Siamo veramente di fronte a un'opzione ermeneutica da rigettare in maniera radicale. Con un paragone fin troppo abusato, l'operazione della Corte coincide col punire penalmente. E ciò che oggi ci chiede la Pubblica Accusa, di mandarci a giudizio su queste basi, equivale alla necessità di punire chi oggi guidi un'auto a diesel, che ha una certa performance di emissioni, inquina, ha un impatto anche sulla salute dei cittadini, e non un'autovettura più performante, per esempio elettrica. E poco importa se a livello di Unione Europea l'obiettivo di abbandonare la propulsione a gasolio deve essere raggiunto entro il 2030, o forse oggi 2035; se la vendita e l'acquisto di un'auto diesel sia perfettamente legale; ma siccome esiste oggi un'alternativa tecnologica che offre dei valori emissivi migliori, allora, ipoteticamente, fra cinque o dieci anni, retrospettivamente potrò, e anzi dovrò, incriminare tutti noi, cioè chi cinque o dieci anni prima abbia acquistato un'auto diesel anziché elettrica.

Si possono poi passare in rassegna, come fa la sentenza poi annullata, da pagina 528 in poi, tutti i vari inquinanti che vengono considerati come causali del disastro. E a pagina 518 si parte con gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); 528, dalla macrocategoria degli IPA viene enucleato il benzoapirene; 532, le diossine, che però saranno valorizzate dal punto di vista dell'avvelenamento.

Un argomento difensivo, dunque, coincide con quello già citato a proposito del delitto di avvelenamento, ed è relativo al vaglio delle sostanze riconducibili al ciclo produttivo dell'altoforno, anzitutto con riferimento alle emissioni più rilevanti quanto alla pericolosità, citate nell'imputazione: IPA, benzoapirene e diossine. Tutte sostanze estranee al ciclo produttivo dell'altoforno, e che invece l'ARPA, nella relazione del giugno 2010, citata anche nell'ordinanza cautelare, nel decreto di sequestro preventivo dello stabilimento, attribuisce al 98,5 percento all'Area della Cokeria. Gli IPA, stessa relazione dell'ARPA, citata a pagina 150 dell'ordinanza cautelare: "Le emissioni in aria di IPA e BaP sono attribuibili in modo preponderante allo stabilimento siderurgico, e in particolare alla Cokeria. Il contributo derivante dall'impianto di Cokeria e la concentrazione di BaP rilevati nel sito di Machiavelli è valutabile in più del 99 percento". Ancora, a pagina 52 e 153 dell'ordinanza cautelare, per quanto riguarda gli IPA, i dati disponibili indicano l'impianto Cokeria come la principale sorgente emissiva.

E le altre polveri? Abbiamo visto come i superamenti dei valori emissivi riguardino solo dei parametri introdotti dalle BAT-BREF, in un periodo successivo sostanzialmente, rispetto alla cessazione della carica da parte dell'Ingegner De Felice, e che mai siano

stati riscontrati dei superamenti nelle emissioni dell'Area Altoforni rispetto ai provvedimenti autorizzatori dell'attività condensati nell'AIA.

Ma si dice che l'AIA del 2011 sia essenzialmente frutto di un pactum sceleris, di un'opera di lobbying - peraltro di per sé stessa penalmente rilevante - in assenza della quale mai sarebbe stata rilasciata quell'AIA con quelle caratteristiche.

E però, da questo punto di vista, non si può che contestare come nessuno abbia mai inteso affermare un qualsiasi coinvolgimento dell'Ingegner De Felice, come per la verità anche degli altri capiarea coinvolti, nella pretesa attività illecita finalizzata al rilascio dell'AIA.

Al contrario, questi hanno operato in buona fede, facendo affidamento sulla bontà delle scelte del regolatore pubblico che disciplinava l'attività, un'attività in sé stessa certamente pericolosa, che erano chiamati a svolgere.

Insomma, in definitiva, sfugge a questa difesa come si possa addebitare un disastro doloso a carico di un soggetto che ha avuto certamente taluna responsabilità nella gestione di un impianto, che tuttavia fu condotto nel rispetto dei limiti autorizzativi, che viveva sull'impianto stesso, sul quale impianto, durante la propria carica, aveva visto effettuare più di 130 milioni di euro di investimenti per finalità di ammodernamento tecnologico e ambientale, che abitava in prima persona all'interno di quell'area che avrebbe dolosamente inteso distruggere e avvelenare.

Lasciando la parola al collega Lanucara, che evidentemente colmerà tutte le deficienze di questa mia sintetica esposizione, che tuttavia ha voluto cogliere quelli che credo siano i principali argomenti difensivi individualizzati sulla posizione dell'Ingegner Salvatore De Felice, le chiedo l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere per tutte le imputazioni, per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato, e una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione con riferimento alla contestazione di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - A seguire altri due difensori, giusto? Raffo e Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, Giudice, io naturalmente mi riallaccio alle considerazioni che faceva il collega Artale per - come dire? - sottolineare... Altro che insufficienza che io dovrei - come dire? - indegnamente colmare, ma per valorizzare insomma un abbrivio che lui mi ha dato e che avevo in animo, per la verità, di trattare, Giudice, alla fine dell'intervento, ma credo che - come dire? - riflettendo sul capo di imputazione, prorompa e si imponga all'inizio di questa discussione. Si imponga all'inizio di questa discussione.

Ricorderà, Artale le ha detto che riguardo alla imputazione di cui al capo C), cioè quella del

cosiddetto disastro interno, si impone per De Felice, effettivamente, una sentenza di proscioglimento per prescrizione. Perché? Perché sappiamo la pena massima qual è, q quella pena massima di dieci anni dovremmo aggiungere i due anni e mezzo, essendo sostanzialmente il De Felice una persona incensurata. I 237 giorni per la verità, non sono nemmeno otto mesi. Lo troverà nel corpo della sentenza di sospensione, qualora fossero anche, diciamo, opponibili le sospensioni e le interruzioni. Ma su questo credo che Sua Signoria già un'idea l'abbia... diciamo, una valutazione l'abbia espressa.

Quindi saremmo in presenza, aggiungendo i dodici... Diciamo, i dodici anni più gli otto mesi... Dodici anni e sei mesi, più gli otto mesi, saremmo - credo - ormai a due mesi dalla prescrizione.

Ma il problema, a mio avviso, e abbeverandomi - come dire? - ai valorosissimi colleghi che mi hanno preceduto... Io credo che la questione si imponga fortemente anche per il capo B), e credo che sia una di quelle questioni che lei deve risolvere necessariamente all'udienza preliminare, cioè la deve risolvere qui la questione. Cosa voglio dire? Voglio dire che per come è organizzato quel capo di imputazione, cioè il disastro, il disastro realizzato, cioè l'Articolo 434 secondo comma, qualora lei, qualora Sua Signoria decidesse di rinviare a giudizio questi signori, non potrà affidare alla Corte d'Assise la questione sul momento in cui il disastro si è realizzato. Cioè, credo che sia veramente - come dire? - lapalissiana questa... sia lapalissiana questa questione, e quindi si impone l'assoluzione da parte di Sua Signoria, già adesso, in sede di udienza preliminare.

Perché? Perché il capo B), quando parla del disastro, ed è un disastro appunto realizzato, ci dice che questo disastro sarebbe avvenuto in Taranto dal '95 sino al 20 di giugno del 2013. Cioè, in sostanza, lei consegnerebbe alla Corte d'Assise... Un reato che è pacificamente istantaneo, ad effetti permanenti, lo consegnerebbe alla decisione e alla valutazione della Corte di Assise quale un reato permanente. E questo naturalmente non può accadere. Non può accadere. Sua Signoria lo deve risolvere in questa sede, cioè deve invitare il Pubblico Ministero, a mio avviso, a specificare quando si sarebbe verificata l'immutatio loci, cioè quando si sarebbe verificato l'evento di reato. Evento di reato che deve avere le caratteristiche che gli illustri colleghi le hanno già illustrato, cioè quello della gravità, della estensione, della complessità. E da quel momento, fissato quel momento, poi - come dire? - come corollario, andare a valutare le varie condotte e le varie, diciamo... e gli eventuali apporti degli imputati.

Cioè, quello che voglio dire io è che, sempre più, seguendo questo processo, mi vado convincendo che siamo in piena applicazione dell'Articolo 421. Cioè, Sua Signoria deve invitare il Pubblico Ministero a riformulare l'imputazione, nel momento in cui deve specificarci... Ai sensi dell'Articolo 417 comma 1, lettera b, cosa ci deve imputare il

Pubblico Ministero in maniera precisa e specifica? L'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto.

Ora, se parliamo di un disastro verificato, il fatto significa la individuazione temporale del momento in cui l'evento si è realizzato.

E perché è importante, signor Giudice, questa specificazione? Ecco, allora il Pubblico Ministero non vi ottempererà se Sua Signoria deve dichiarare la nullità del capo di imputazione, sicuramente riguardo al capo B). Perché appunto non può consegnarci, sotto la veste di un reato permanente, ciò che reato permanente non è.

Siamo in presenza di un reato istantaneo. Il Pubblico Ministero ci deve specificare l'istantaneità di questo reato.

E ricordo a me stesso che... Qual è l'importanza? Perché, se il Pubblico Ministero, in questa forchetta temporale che va dal '95 al 2013, individuasse - come dire? - la perpetrazione dell'evento di reato al 2002, Sua Signoria dovrebbe emettere certamente una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di De Felice, perché, essendo entrato in funzione a dicembre del 2003, se il disastro si è verificato al 2002, pacificamente De Felice non c'entra nulla.

Ma vi è un'ulteriore implicazione. Ecco perché, dicevo, prendo l'abbrivio da quello che ci dice... che ci ha detto poco fa Artale. Perché, nel momento in cui invece Sua Signoria si convincesse che il reato si è realizzato nel 2008, quando quel disastro, quel presunto disastro a Taranto si sarebbe verificato nel 2008, e allora saremmo in presenza di un reato prescritto. Perché, se la pena massima è quella di dodici anni, a quei dodici anni dobbiamo aggiungere i tre anni, e quindi quindici anni, il reato sarebbe prescritto forse prima già della pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. E come... Come dire? Se noi immergiamo le mani in questo processo, come in maniera approfondita i colleghi che mi hanno preceduto nei giorni passati... Ricordo il valorosissimo Urso, l'Avvocato Vozza, l'Avvocato Convertino, l'Avvocato Perrone... vi ha illustrato - come dire? - facendo toccare con mano, finalmente, a Sua Signoria, il corpo vivo di questo processo, il corpo vivo di questa imputazione. Se noi parliamo di fatti che si sono esauriti al massimo nel 2010, al massimo nel 2010... Perché dico nel 2010? Perché oltre il 2010, per esempio, sulla perizia epidemiologica non abbiamo più... Le risultanze della perizia epidemiologica, per esempio, si fermano al 2010. Allora, se - come dire? - l'evento di pericolo è maturato al massimo al 2010, l'evento di disastro per definizione è precedente al 2010? E, se è precedente al 2010, stiamo parlando di un reato prescritto.

Ma questo... Come dire? Questi argomenti sono... Io glieli illustro per - come dire? - rappresentare a lei l'importanza che il Pubblico Ministero ce la specifichi finalmente questa imputazione.

E io credo che veramente non potremmo noi entrare nell'ambito, non potremmo noi fare ingresso in una Corte d'Assise... Cioè, Presidente, parliamoci chiaro, io credo che la prima cosa che una Corte di Assise avveduta, com'è certamente la Corte di Assise nell'eventualità di un suo rinvio a giudizio... Come dire? Avrebbe di fronte un capo di imputazione che mal si adatta a tutte... Come dire? Al consolidato orientamento come sul dirsi, quelli bravi dicono "al consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario", per cui siamo in presenza di un reato istantaneo con effetti permanenti.

Ecco perché dico... La prego di non sottovalutare questa valutazione.

Ora, fatta questa premessa, quindi... Che poi, premessa che si traduce in termini concreti in questo. Cioè io, ai sensi dell'Articolo 421, diciamo, invito formalmente Sua Signoria ad invitare a propria volta il Pubblico Ministero a specificarci, in relazione al capo B) della imputazione, il momento di verificazione di questo evento.

Qualora il Pubblico Ministero non lo facesse, io sin da ora chiedo che Sua Signoria dichiari la nullità del capo di imputazione.

Un'altra considerazione, Giudice... Diciamo, un'altra considerazione importante anche da questo punto di vista, deriva da questo principio: in virtù dell'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, diciamo, quel 417 lettera b, si è - come dire? - arricchito di elementi a mio avviso estremamente importanti.

Cosa voglio dire? La normativa europea recepita dalla legislazione italiana impone che il contenuto della imputazione, non il fondamento della imputazione... Attenzione, noi conosciamo tutta la nostra giurisprudenza, per cui questa giurisprudenza dice: "Vabbè', ma quando ti viene messa a disposizione la mole delle indagini, tu hai - come dire? - l'orientamento e puoi capire di ciò di cui ti si accusa". No, Giudice, questa ormai è una visione assolutamente superata a mio avviso, perché, in relazione alla formulazione in maniera chiara e specifica del capo di imputazione, noi siamo su un parametro e su un concetto diverso, che è quello non del fondamento dell'accusa... Cioè la discovery delle indagini, al limite, dà la possibilità di capire il fondamento dell'accusa ma non il contenuto. Il contenuto dell'accusa spetta al Pubblico Ministero chiarirla. Chiarirlo Nel nostro caso manca certamente un pezzo di questo contenuto, perché ad oggi noi non sappiamo l'evento di cui rispondiamo quando si sarebbe verificato.

Ora, fatta questa premessa, ripeto, che io avrei voluto un po' trattare alla fine dell'intervento, ma per agganciarmi a quello che... diciamo, a quello che vi ha illustrato egregiamente il collega Artale, voglio anticipare che il mio compito stamane sarà un pochino noioso, nel senso... Oltre che (*parola incomprensibile*), noioso, perché io dovrò trattare delle questioni procedurali. Dovrò trattare delle questioni procedurali rispetto alle quali io ho fatto aggiungere delle memorie. Non so, Cancelliere, se mi può dare atto del fatto che

sono giunte tre memorie con degli allegati. Tre memorie con degli allegati, Giudice, che io poi metterò a disposizione.

GIUDICE F. VALENTE - Sì, sì. Ce le ho sottomano io.

AVVOCATO L. LANUCARA - Benissimo. Benissimo. Allora, Giudice, quali sono le questioni? Sulle quali la prego, se non sono chiaro, di, insomma, bloccarmi e di - come dire? - indurmi a magari illustrarle con maggiore chiarezza e maggiore precisione.

Quali sono questi argomenti procedurali che io voglio provare, con le mie pochissime forze, a trattare? Sono questioni che - come dire? - noi da un punto di vista... come De Felice, portiamo avanti fin dal lontano 2015. Fin dal lontano 2015, cioè fin dalla celebrazione della prima udienza preliminare. Allora, già in quella occasione abbiamo sollevato queste questioni di carattere procedurale, le abbiamo coltivate, le abbiamo portate avanti, le abbiamo riproposte all'udienza... alla seconda udienza preliminare, le abbiamo ribadite durante tutto il corso del dibattimento.

Qual è la questione principale? Qual è la questione principale? La questione principale, Sua Signoria, avendo dinanzi le mie memorie, l'avrà intuita, è quella della opponibilità a De Felice dell'incidente probatorio.

Ora, io intendo trattare questa questione, Giudice, su due corni, su due versanti. Sul versante della utilizzabilità della... Come dire? Della prova dibattimentale, no? Cioè, qualora Sua Signoria ritenesse e ragionasse in termini di... Come dire? Comunque valorizzazione dell'istruttoria dibattimentale che si è tenuta dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto, e quindi di valorizzazione di quella perizia che è stata inglobata, è stata fatta propria dalla sentenza... Ma lo vorrei affrontare anche sotto l'aspetto della possibilità per Sua Signoria, qualora lei rimanesse convinto che effettivamente, come prova dibattimentale, non può essere opponibile a De Felice, se quella stessa prova possa essere comunque a fondamento di un eventuale rinvio a giudizio.

Allora, le anticipo che appunto tratterò entrambe queste questioni, magari, per non appesantire la discussione, andando un pochino più a volo d'uccello sulla prima, per soffermarmi in maniera un pochino più approfondita sulla seconda questione, cioè... Sulla seconda questione. Cioè, secondo me, quell'incidente probatorio non può essere utilizzato nei confronti di De Felice nemmeno per disporre il rinvio a giudizio. Questo perché sappiamo... Il 403, da cui partirò, ci dice che la prova... diciamo, l'incidente probatorio a cui non è stato chiamato l'imputato, poi rinviato a giudizio, può valere per le indagini, per la fase delle indagini, può valere per un'eventuale misura cautelare, non può valere nel dibattimento.

Io ritengo che anche sotto questo aspetto la perizia epidemiologica e la perizia chimico-ambientale non possa essere opposta a De Felice. E credo nemmeno agli altri imputati,

Giudice, per quello che... diciamo, per quello che ritengo, per la ricostruzione processuale e procedimentale che ho fatto io.

Partiamo dalla prima... dal primo campo, diciamo. Il primo campo è quello della disponibilità, della possibilità di disporre, diciamo, come prova utile a rinviare a giudizio De Felice, della perizia che è stata utilizzata in dibattimento. Allora, su questo credo veramente ci sia poca questione, pochi elementi da trattare, perché? Perché il 403 è assolutamente chiaro. Il 403 è assolutamente chiaro. La persona, l'imputato che non ha partecipato all'incidente probatorio, alla formazione dell'incidente probatorio, a quell'imputato non può essere opposta, appunto, la perizia assunta in sede di incidente probatorio.

Le risparmierò, Giudice, i richiami e tutte le... Come dire? Tutte le questioni che si sono poste sul momento di formazione della perizia. Sfonderei effettivamente una porta aperta, Sua Signoria me lo insegna. Il momento formativo della perizia nell'incidente probatorio è il momento in cui la perizia viene svolta, la perizia viene - diciamo - conferita, viene acquisita, e viene... appunto, vi è l'elaborato peritale, vi è l'ascolto del Perito. E questi passaggi, ha potuto vedere, dinanzi al GIP di Taranto si sono esauriti tutti. Perché sappiamo - no? - che è stato... Ripercorrerò poi brevemente tutti i passaggi. E' stata disposta la perizia... prima la perizia chimico-ambientale, poi la perizia epidemiologica; hanno sfornato entrambi i collegi, diciamo, quegli elaborati, e poi sono stati anche ascoltati nelle udienze che sono andate dal gennaio del 2012 a marzo del 2012.

Quindi la prova si è - come dire? - completata in tutti i suoi aspetti già dinanzi al... già dinanzi al GIP.

Allora, la prima questione. Nel momento in cui la Corte d'Assise ha utilizzato quell'incidente probatorio, ha rispettato i crismi dell'Articolo 403? No, assolutamente no. Perché? Perché, già nel momento in cui veniva richiesto l'incidente probatorio, in sede chimico-ambientale, vi erano già... Ma lo dicono gli stessi Pubblici Ministeri nel momento in cui fanno la richiesta, vi erano già tutti gli elementi per poter ritenere indagabile, indagabile sostanziale, il De Felice. Perché dico questo? Perché, Giudice, basta vedere, basta scorrere la richiesta dei Pubblici Ministeri. Sono due richieste, che poi vengono riunite da parte del GIP in un unico provvedimento e in un'unica disposizione. Il 28 di giugno del 2010 i Pubblici Ministeri, Sebastio e Buccoliero, fanno la richiesta nell'ambito del 938 numero 10. /10. Invece nel... Sappiamo, il 16 di giugno del 2010, invece fanno... I Pubblici Ministeri, sempre Sebastio e Argentino, fanno l'altra richiesta di incidente probatorio. Allora, leggendo - semplicemente leggendo, Giudice - l'oggetto di questa richiesta, ci accorgiamo che non poteva essere obliterata... Come dire? Non poteva essere obliterata l'individuazione in De Felice della persona da interessare all'incidente probatorio. Perché? Perché i Pubblici Ministeri ci dicono che vogliono la perizia. E ci

soffermeremo poi su questo. Vogliono la perizia chimica, la perizia tecnica. Attenzione alle parole. La perizia tecnica su tutte le emissioni, su tutte le emissioni che partono dallo stabilimento siderurgico di Taranto. Se dallo stabilimento si diffondano vapori, gas, sostanze deformi o sostanze solide contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti. Cioè, nel momento in cui, a luglio e a giugno del 2010, i Pubblici Ministeri chiedono: "Ricostruisci tutte le emissioni che partono dallo stabilimento", come si fa a concepire che l'Area Altoforno, che sta al centro di quel processo produttivo, non debba essere interessata all'acquisizione di quella prova? A me sembra un assurdo, prima ancora che giuridico, un assurdo logico. Cioè, se tu chiedi di individuare e studiare tutte le emissioni dello stabilimento, approfondisci, chiedi appunto tutte le emissioni. E l'altoforno, che è al centro del processo produttivo... Perché, come le ha illustrato Artale, lì entra terra, no? Entra terra, entra minerale, entra fuoco, attraverso il fuoco esce l'acciaio, no? Ci sono i Parchi, l'Agglomerato, la Cokeria. L'agglomerato, il coke. Il minerale di ferro va nell'altoforno, vi è il processo di riduzione, esce la ghisa, la ghisa va in acciaieria, l'acciaieria la raffina, e va poi, diciamo, a costruire le bramme o i coils.

Allora, se tu chiedi di accertare tutte le emissioni che questo stabilimento in queste fasi emette, come fai a dimenticarti dell'altoforno? Insomma, è stata... Diciamocela chiaramente, è stata una scelta precisa, specifica, dei Pubblici Ministeri di escludere l'Area Altoforno.

E questo, Giudice, dal punto di vista... Come dire? Dal punto di vista delle acquisizioni a quel momento, era veramente ingiustificata, perché? Perché, voglio dire, poi le norme ce le ricordiamo tutti, e tutti sappiamo i principi che regolano... Cioè, mi spiego, nel momento in cui i Pubblici Ministeri vanno a chiedere la misura cautelare a giugno del 2010, si ricordano di quelle sentenze che erano state emesse a Taranto e di tutta la storia giudiziaria tarantina che, occupandosi dello stabilimento, ha sempre individuato nella proprietà, nel direttore e nei capiarea i soggetti indagabili, no? Sappiamo che già in seno all'ordinanza il Giudice sfrutta la sentenza del 2002, la sentenza del 2005 e la sentenza del 2007, in cui quell'organigramma è chiarissimo. E' chiarissimo, no? Sono andati sotto processo sempre costoro, sempre queste persone. Ebbene, e quando chiedi l'incidente probatorio ti dimentichi di questo dato importantissimo?

Ecco perché, dico, già nel momento in cui veniva richiesto l'incidente probatorio vi erano i presupposti di indagabilità, per affermazione degli stessi Pubblici Ministeri. Quindi, diciamo... Credo non vi siano veramente dubbi sul fatto che avrebbe dovuto essere interessato già il De Felice a quell'incidente probatorio.

Eh, ma dice la Corte... Perché, ripeto, argomento approfondito, studiato, scandagliato in tutti i suoi aspetti. "Eh, no" - ci dice la Corte d'Assise - "Potreste anche avere ragione su

questo..." "Potreste anche avere ragione su questo", però cosa accade? Accade che nel momento in cui, diciamo... Nel momento in cui sono emersi degli elementi a carico del De Felice, la perizia non era rinnovabile. Quindi, come dire, ciò che riusciamo a prendere da una parte ci sfugge dall'altra. Anche qui un errore clamorosissimo della Corte di Assise. Perché, Giudice? Perché? Perché la Corte d'Assise non considera un elemento fondamentale, cioè quello per cui siamo in presenza di una perizia complessa, non di una perizia... Non siamo in presenza di una perizia urgente. Cosa significa? Cioè la Corte, il Pubblico Ministero... E il GIP accoglie la richiesta di incidente probatorio, sulla scorta e sul presupposto che avrebbe impegnato sessanta giorni nell'ambito del dibattimento. "Eh", dice la Corte. Dice la Corte... Cosa accade? Accade che al marzo del 2012 vengono consegnati tutti gli elaborati. Cioè a marzo del 2012, 30 marzo del 2012, si chiude l'incidente probatorio. Dice la Corte: "Non è rinnovabile quell'incidente probatorio". Ma qui vedo veramente un cortocircuito logico, razionale. Cioè, se per stessa ammissione dei Pubblici Ministeri siamo in presenza di una perizia complessa, non urgente, e quindi lo stato dei luoghi è immodificabile... E lo stato dei luoghi, Giudice, rimarrà immodificabile, tanto che uno dei fulcri dell'accusa, uno dei fulcri del processo, è stato quello di ascoltare i custodi che sono intervenuti nel 2012, sono stati posti in funzione a luglio del 2012, che sono venuti pacificamente a illustrarci qual era il processo produttivo, lo stato degli impianti, da luglio del 2012 andando a ritroso. Quindi, se tu mi ammetti da un lato... Se tu, stessa Corte di Assise, da un lato mi ammetti questa... diciamo questa prova, ammetti tu stessa che effettivamente lo stato dei luoghi non è mutato. Ma anche a voler scendere e a fare proprio i conti, i conti e mettere i birilli di questa situazione uno dietro l'altro, a marzo... se a marzo del 2012 viene chiuso l'incidente probatorio, possibile che in tre mesi, cioè fino al momento della richiesta di misura cautelare che parte il 29 di giugno del 2012... in tre mesi i Periti, quel popò di professionisti non sarebbero stati in grado di ritornare nell'Area Altoforno, solo nell'Area Altoforno? Solo nell'Area Altoforno e andare a verificare, andare a controllare quelli che erano... Come dire? La situazione dello stato degli impianti, e quindi ripetere, consentire a De Felice di partecipare all'incidente probatorio, e quindi di espletare le difese, illustrare quali erano le caratteristiche dell'altoforno, le caratteristiche dell'altoforno su cui Artale si è soffermato. Le caratteristiche dell'altoforno, per cui non produce IPA, non produce benzoapirene, non produce diossina; la gestione delle polveri è assolutamente limitata, perché parliamo di un circuito chiuso, un circuito chiuso. Tutto ciò non è stato consentito a De Felice. E De Felice, naturalmente, poi si è trovato a rispondere in sede di dibattimento, senza potersi difendere naturalmente da questa situazione.

Ora, a prescindere dal fatto che se versiamo nell'ipotesi del 403 - come dire? - in un certo senso la difesa è avvantaggiata. Cioè l'onere della prova... Il 403 è chiarissimo: "Non può essere opposta la perizia quando l'imputato non vi ha partecipato". Il secondo comma... Anzi, il comma... il primo... L'articolo 403, comma 1 bis, lì - come dire? - nella distribuzione dell'onere della prova, consegna al Pubblico Ministero la prova che... Come dire? L'onere della prova per dimostrare che la indagabilità dell'imputato è venuta solo in un secondo momento. E questa prova non l'ha data mai il Pubblico Ministero. Non l'ha data all'epoca, non l'ha data illo tempore e non la dà nemmeno stamani il Pubblico Ministero, non l'ha data nell'ambito di questo procedimento.

E in questa distribuzione è importante, cioè è il Pubblico Ministero a dover dimostrare e dire: "No, De Felice a quell'epoca non era indagabile". E abbiamo visto che questo va contro - come dire? - l'ordine delle cose, per le ragioni che le ho spiegato. Ma poteva anche impegnarsi a dire... Poteva anche impegnarsi a dire, o sforzarsi di dire: "No, soltanto successivamente alla elaborazione" - come dire? - "Allo sfornamento della perizia, sia epidemiologica che chimico-ambientale, sono emersi elementi, diciamo, a carico del De Felice".

Ma se ciò fosse accaduto, Giudice, se ciò fosse accaduto, saremmo in... Come dire? Se ciò fosse accaduto veramente, verseremmo veramente in un'ipotesi di cortocircuito. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se noi andiamo a leggere l'Articolo 402 del Codice di Procedura Penale, comunque la si voglia inquadrare questa vicenda - come dire? - il Pubblico Ministero versa in una situazione di evidente difetto, perché? Perché lo strumento per eventualmente interessare De Felice... Cioè, ad accettare... Voglio essere più chiaro. Ad accettare il ragionamento del Pubblico Ministero... Ad accettare il ragionamento del Pubblico Ministero, quindi non so quale dei due ragionamenti convenga più al Pubblico Ministero... Verseremmo comunque in una situazione di illegittimità e di inutilizzabilità, perché qui parliamo appunto di inutilizzabilità della prova. Perché è lo stesso Codice che all'Articolo 402, se fosse vera la tesi del Pubblico Ministero, se fossero veri gli assunti del Pubblico Ministero, diciamo, supporta e mette una pezza a questa situazione procedurale.

L'Articolo 402 ci dice che nel momento in cui sono emersi degli elementi a carico dell'indagato non chiamato nell'ambito dell'incidente probatorio, il Pubblico Ministero deve chiedere l'estensione, e il GIP deve controllare che questo avvenga. È chiarissimo il disposto del 402. "Se il Pubblico Ministero, o il difensore della persona sottoposta alle indagini, chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previste dall'Articolo 401 comma 6, il Giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'Articolo 398". Allora, fermiamoci un attimo. Cosa accade? Accade che la perizia

tratta diffusamente... Ovvero, diffusamente... Dedica una cinquantina di pagine alla perizia... Quella perizia per una cinquantina di pagine è incentrata sull'Area Altoforno.

Vengono ascoltati i Periti in sede di... Come dire? Escussione orale, a seguito del deposito. Viene all'evidenza, sia del Pubblico Ministero sia del Giudice, che quella perizia tratta dell'altoforno, tratta dell'altoforno, e la tratta in maniera tale da - come dire? - non soltanto determinare il rinvio a giudizio poi di De Felice, ma addirittura lo tratta in maniera tale da meritare l'emissione di una misura cautelare. Cioè, sulla scorta di quell'incidente probatorio, De Felice si è fatto pochi giorni di arresti domiciliari. E allora, nel momento in cui, ai sensi del 402, quella perizia arriva dinanzi al Giudice, e i Periti vengono ascoltati sulle questioni dell'altoforno, il 402 impone la estensione dell'incidente probatorio al De Felice. Impone l'estensione dell'incidente probatorio al De Felice. Nel momento in cui ciò non avvenga, come non è avvenuto, l'incidente probatorio non è opponibile al De Felice.

Quindi, comunque la si voglia esaminare la questione della utilizzabilità dell'incidente probatorio quale prova dibattimentale, credo che Sua Signoria non possa che constatare appunto questa inutilizzabilità dell'incidente probatorio.

Mi sono soffermato anche, anticipando magari la questione appunto della ripetibilità... della ripetibilità dello stesso incidente probatorio. Ora, questo per quanto riguarda, come dicevo all'inizio, il mio soffermarmi sulla questione dell'incidente probatorio in sede dibattimentale.

Ma io sono convinto che le ragioni di inutilizzabilità dell'incidente probatorio possano investire anche la fase delle indagini preliminari, e cercherò adesso di - come dire? - mettere insieme i dati del problema, ripeto, e se non sono chiaro, la prego di chiedere di ritornare o di essere più chiaro.

Cosa voglio dire? Allora, io credo che per quanto riguarda l'incidente probatorio ci siano due questioni... L'incidente probatorio come, appunto, acquisizione delle indagini. Ci siano due questioni assolutamente importanti da affrontare, che Sua Signoria oggi comunque deve affrontare, per verificare se sulla base di quell'incidente probatorio il De Felice potrà andare a giudizio. E credo che non riguardi soltanto il De Felice.

Le questioni sono queste, Giudice. Le anticipo il tema della questione. Io ritengo che tutto l'incidente probatorio - e quando parlo dell'incidente probatorio mi riferisco sia alla perizia chimico-ambientale sia alla perizia epidemiologica - non sia coperto... Diciamo, tutto l'incidente probatorio ritengo non sia coperto dai legittimi termini di svolgimento delle indagini preliminari, e che quindi siano inutilizzabili, certamente nei confronti di De Felice Salvatore, ma credo anche nei confronti degli altri imputati. Perché dico questo? Prima questione. A mio avviso, l'incidente probatorio si svolse senza la

copertura di un legittimo termine... Diciamo, legittima decorrenza dei termini delle indagini preliminari. Allora, basta ripercorrere brevemente la questione, mettendo subito il dito sulla piaga. Il dito sulla piaga, Giudice, sta nella nullità - a mio avviso - del provvedimento dell'8 di novembre del 2010. 08 novembre del 2020. E' questo l'oggetto di discussione, è questo l'oggetto del contendere. E' quel provvedimento con il quale l'allora GIP di Taranto, diciamo, prorogava i termini delle indagini per lo svolgimento dell'incidente probatorio. Allora, io ritengo che quel provvedimento sia assolutamente nullo. Perché? Perché manca... E anticipo poi, diciamo, il tema su cui mi soffermerò in maniera più approfondita. Manca la motivazione del perché... La dico in termini - come dire? - spero i più chiari possibili. Manca la motivazione del perché l'incidente probatorio non poteva essere richiesto dai Pubblici Ministeri precedentemente al luglio e al giugno del 2010, in maniera tale da rispettare il termine delle indagini. Brevissimamente, Giudice, abbiamo già visto. Primo incidente probatorio richiesto 28 giugno del 2010, i Pubblici Ministeri nell'ambito del 938/2010 chiedono l'incidente probatorio. Secondo incidente probatorio, quello del 16 luglio del 2010, 4868/2010 R.G.N.R. Questi provvedimenti... queste richieste del Pubblico Ministero, queste due richieste di incidente probatorio del Pubblico Ministero vengono affidate al GIP, il quale GIP dispone l'incidente probatorio il 27 ottobre del 2010. 27 di ottobre del 2010.

Troverà nelle memorie l'epoca di iscrizione dei due procedimenti: gennaio e giugno. L'epoca di iscrizione: gennaio 2010, giugno del 2010. Cosa accade? Il 27 di giugno del 2010 il GIP ammette l'incidente probatorio. Ci torneremo. Fissa l'udienza l'8 di novembre. L'8 di novembre si svolge l'incidente... inizia l'incidente probatorio, con la presentazione dei Periti che compaiono. I Periti del primo collegio, perché su questo poi ci torneremo anche. I Periti del primo collegio, cioè Sanna, Santilli e Monguzzi compaiono. Il GIP affida i quesiti. Seduta stante, in quella stessa udienza, il GIP dispone... il GIP per le indagini preliminari fa un provvedimento. Per la verità non chiama... non lo intesta nemmeno nel senso di proroga delle indagini, e sforna il provvedimento l'8 novembre del 2010.

Cosa ci dice, per quello che riguarda noi specificamente la questione? "Ritenuto, all'esito dell'odierna udienza, fissata per la nomina dei Periti e il conferimento dell'incarico, che sussistano i presupposti di cui all'Articolo 393, comma 4, per l'accoglimento della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari; tenuto conto della complessità dell'accertamento peritale notevolmente elevata e dei prevedibili tempi di espletamento dell'incarico..." Sua Signoria trova il gesto grafico in questa motivazione sulla richiesta espressa che fa il 393 comma 4, che impone al Giudice... Attenzione! Attenzione, Giudice. Impone al Giudice di verificare e di accertare la ragione per cui il

Pubblico Ministero, i Pubblici Ministeri non hanno chiesto l'incidente probatorio precedentemente a quella data, in maniera tale che tutto l'incidente probatorio sia coperto dal termine delle indagini.

Allora, se non esprime nemmeno una parola su questo argomento, ed è l'argomento che gli viene imposto dalla legge, io credo che la verifica della nullità 393 comma 4 sia evidentissima. Provvedimento, decreto assolutamente nullo.

Se quel decreto è nullo, e quindi siamo in presenza di una non proroga delle indagini, tutto l'incidente probatorio, a mio avviso, si è svolto senza la copertura di un termine legittimo per lo svolgimento appunto dell'incidente probatorio. Anche quella... Sia l'incidente probatorio sia la perizia chimico-ambientale, sia la perizia epidemiologica.

I passaggi precisi, specifici e, diciamo, l'approfondimento necessario a illustrare a Sua Signoria tutti questi passaggi, li troverà nella memoria numero 2. Anche con il riferimento - come dire? - topografico del luogo processuale in cui troverà gli atti rilevanti ai fini della decisione.

Ma non è questo soltanto, a mio avviso, il vizio di origine che affetta questa vicenda, questa... letteralmente questo incidente probatorio. Ve ne è un altro, a mio avviso - come dire? - al pari del primo evidente.

Anche qui - come dire? - anticipo un po' la conclusione, per poi passare alla illustrazione più specifica.

Io ritengo che la perizia epidemiologica sia una prova nuova, cioè una prova inutilizzabile, perché contrastante con il principio di cui all'Articolo 401 del Codice di Procedura Penale, comma 4. Cosa ci dice? 401, comma 4. "Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e fondatezza della richiesta". Attenzione! "Non sono consentiti la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relativi all'ammissibilità e fondatezza della richiesta". Cosa voglio dire, Giudice? Voglio dire una cosa semplicissima, cioè che l'incidente probatorio... L'incidente probatorio è chiarissimo. Il 27 di ottobre del 2010 è stato disposto solo ed esclusivamente in relazione alla perizia chimico-ambientale. Poi il Giudice, evidentemente, si è reso conto che quella perizia era insufficiente. Era insufficiente, e ha tentato, a mio avviso, diciamo dal punto di vista procedurale, e mi permetto di dire con qualche forzatura procedurale, forzatura che incappa nelle previsioni del 401... ha cercato di recuperare la perizia epidemiologica. E su questo credo che veramente una analisi - come dire? - serena dello svolgimento, del susseguirsi degli atti, emerga in maniera pacifica. Perché, Giudice? Perché? Partiamo da un dato: le richieste del Pubblico Ministero. Perché su quello poi il GIP ha tentato un po' - come dire? - qualche manovra un po' fuori le righe. Perché, Giudice? Perché a me sembra

chiarissimo che quando i Pubblici Ministeri chiedono... Sempre in quella, la richiesta del 28 giugno del 2010. "Accertare se i livelli di diossina rinvenuti negli animali abbattuti", eccetera, eccetera; "Verificare se all'interno dello stabilimento siano osservate tutte le misure di sicurezza; verificare inoltre se i valori attuali di emissione di diossina rispettano le normative". L'intestazione è "Perizia tecnica". Cioè dicono: "Dacci la perizia tecnica su questi argomenti". La seconda richiesta del Pubblico Ministero, quella che parte il 16 di luglio del 2010, ugualmente ci chiedono... Chiedono a quel Giudice: "Dacci la perizia tecnica". "Ritenuta la necessità di procedere con incidente probatorio a perizia tecnica, onde verificare ed accertare se..." Ripercorrendo, diciamo, le tappe e specificando le richieste che loro fanno, è chiaro che quando si riferiscono a perizia tecnica - e non nominano mai la perizia epidemiologica - si riferiscono chiaramente alla perizia chimico-ambientale. E il Giudice capisce e recepisce questo, perché nel provvedimento del 27 di ottobre... Nel provvedimento del 27 di ottobre, il Giudice dice: "Accogliendo le richieste di incidente probatorio avanzate dall'Ufficio, ordina procedersi con incidente probatorio all'espedimento di perizia collegiale, intesa ad accertare i fatti specificamente indicati ai punti..." Ed enuncia, richiamandosi in tutto e per tutto a quello che era la richiesta dei Pubblici Ministeri.

È questo il momento fondativo dell'incidente probatorio, Giudice. E' questo il momento fondativo. Dove si parla, dove hanno prospettato i Pubblici Ministeri: "Vogliamo la perizia... Vogliamo la perizia epidemiologica"?

Ma la prova provata, Giudice, lei la troverà quando all'8 novembre, quando si convocano... Quando si convocano le Parti, il Giudice... E qui la contraddizione è più evidente: "Il Giudice, sentito il Pubblico Ministero e i difensori delle Parti presenti in Aula; tenuto conto della natura degli accertamenti richiesti e delle questioni implicate dai quesiti posti, risultando prioritario e preliminare le verifiche di natura chimico-ambientale oggetto dei quesiti; riserva di integrare il collegio peritale". Qui è già tardi Giudice, è già tardi. Eppure l'8 di novembre non nomina ancora i Periti. L'8 di novembre non nomina ancora i Periti. Ma l'8 di novembre siamo già nella fase della udienza, Giudice. Cioè, se l'incidente probatorio si è articolato, e si articola, così come chiede la norma, in una fase in cui dev'essere prima disposta la perizia e poi deve cominciare l'udienza in cui quella perizia deve svilupparsi, comprende Sua Signoria che siamo in pieno 401, comma 4: "Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e fondatezza della richiesta". Ammissibilità della richiesta. Cioè, era stata già ammessa la prova tecnica. Prova tecnica, alias perizia chimico-ambientale. Perizia chimico-ambientale. E non lo farà, Giudice. Attenzione, perché questo è anche... Cioè, non lo fa nemmeno l'8 di novembre, non decide

nemmeno l'8 di novembre di fare la perizia. Tant'è vero che c'è qualche Avvocato... Noi, Tanti di noi non erano presenti in quella fase processuale. Se non sbaglio, l'Avvocato Raffaelli, l'Avvocato Raffaelli di Milano... Adesso non ricordo chi... Si oppose. Si oppose. Giustamente disse no. Perché, Giudice? Perché era mancata tutta quella fase che è necessaria, stabilita dal 393 e seguenti, in cui deve aprirsi il contraddittorio. Cioè qualcuno... A qualcuno... Ma per iscritto, non per sentito dire. Per iscritto doveva chiedere: "Guardate che i Pubblici Ministeri vogliono la perizia epidemiologica, cosa ne pensate?" No. Quando dispone la perizia epidemiologica? Veramente con una... Come dire? Una certa ortopedia procedurale. Cosa fa? L'8 di novembre... L'8 di novembre fissa l'udienza del 27 di giugno, in prosecuzione dell'incidente probatorio. Poi cambia idea il Giudice. Forse qui, Giudice, sono significativi questi passaggi, no? Perché il 27 di ottobre ha stabilito l'incidente probatorio, l'8 di novembre fa l'udienza. All'8 di novembre non decide ancora sulla perizia epidemiologica, fissa l'udienza al 27 giugno. Poi il primo di giugno la sorpresa, arriva la sorpresa con un provvedimento di proroga delle indagini. Nello stesso tempo proroga delle indagini, anticipa l'udienza e nomina la perizia epidemiologica. Credo che sia veramente - come dire? - lampante ed evidentissimo... le acrobazie, un po' le acrobazie procedurali che, a mio avviso, richiamano e ricadono in maniera assolutamente precisa e - come dire? - in maniera geometrica nel 401, comma 4. Non era consentito... Se non era consentito stabilire in quel momento la perizia epidemiologica, la perizia epidemiologica è - come dire? inutilizzabile. Perché i principi quali sono, Giudice? I principi sono... Mi permetto di prendere - come dire? - il testo. Il testo, il commentario proprio. Il commentario. Cioè, il principio è quello della immodificabilità dell'oggetto, per cui questo, l'oggetto dell'incidente probatorio, della prova che si intende acquisire in incidente probatorio, rimane vincolato a quanto stabilito con l'ordinanza con la quale il Giudice ha accolto la richiesta di assunzione anticipata della prova. Dice, sempre il commentario, il commentario al Codice di Procedura Penale, questo è della CEDAM: "Con riguardo alla prima delle disposizioni citate" - cioè l'Articolo 401, comma 4 - "la ratio del divieto..." Del divieto. Cioè, siamo in presenza di un divieto probatorio. Un divieto probatorio. In questo processo la perizia epidemiologica è frutto di... Come dire? Della... Come dire? E' stata assunta in regime di divieto probatorio. Perché? Perché, con riguardo alla prima delle due disposizioni, la ratio del divieto ivi espresso andrebbe ricercata nel fine di evitare una dilatazione dell'udienza, al di là della sua funzione di assunzione in via eccezionale della prova. E questo lo dice, Giudice. Il commentario questo passaggio lo prende dalla relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale, pagina 100. Cioè, cosa voglio dire? Siamo nell'ambito dei principi. Siamo nell'ambito dei

principi. Ma la prova migliore, la prova migliore di quello che sto dicendo, i bravi dicono "la prova provata", ce l'abbiamo, ce la fornisce la Corte d'Assise. La Corte d'Assise, Giudice, a pagina 28 della... Come dire? Un qualcosa dal sen fuggita. A pagina 28 e 29 della sentenza, Sua Signoria troverà... Nel corpo di una decisione che la Corte di Assise emette all'udienza del 28 febbraio del 2018, troverà, diciamo, le ragioni per le quali veniva sollevata questa questione nella parte precedente il passo che sto per leggerle. La Corte d'Assise poi dà l'interpretazione autentica di questo passaggio procedurale, perché dice: "D'altra parte, è nel merito della perizia, per quanto è dato conoscere a questa Corte dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo dell'incidente probatorio, a norma dell'Articolo 431, i pareri espressi dai due collegi peritali, i Dottori Sanna, Monguzzi, Santilli e Felice da un lato, e i Dottori Forestiere, Triassi e Biggeri dall'altro, hanno formazione e struttura differenti, sia come momento di conferimento dell'incarico sia, soprattutto, per quello che in questa sede rileva con riferimento alla natura del parere tecnico-scientifico". Cioè, è la stessa Corte di Assise che dice questo: l'incidente probatorio sono due. Sono due incidenti probatori diversi, distinti e separati. Cioè, ce lo dice la Corte di Assise di Taranto, pagina 28 della sentenza. E non dovremmo noi trarre oggi queste conseguenze, diciamo questi rilievi dal punto di vista procedurale, oggi che Sua Signoria deve decidere? Che Sua Signoria deve decidere, appunto, se rinviare a giudizio il De Felice e - mi permetto di dire - anche gli altri imputati, sulla scorta di una prova epidemiologica che andrebbe a dimostrare... vorrebbe, secondo le pretese dell'Accusa, dimostrare - come dire? - uno degli elementi costitutivi, no? Sia del reato di disastro sia di quello di avvelenamento. Ecco, dovrebbe Sua Signoria adagiarsi su una prova inutilizzabile, su una prova inutilizzabile. E queste sono le questioni, diciamo, riguardanti... Queste sono le questioni riguardanti l'incidente probatorio, sia in sede dibattimentale sia in sede di utilizzabilità in sede di indagine.

Troverà, ripeto, Giudice, in maniera più approfondita rispetto alla esposizione, alla mala esposizione che sto compiendo qui, nelle memorie 1 e 2, i parametri diciamo, e spero il giusto approfondimento delle questioni poste.

Altro argomento, e ultimo argomento, diciamo, che si riallaccia strutturalmente un po' alla nascita e alla vicenda di tutto questo processo. Si ricorda? Siamo partiti dal dire: "Spettava al Pubblico Ministero dimostrare se a giugno e a luglio del 2010 De Felice fosse indagabile oppure no". Indagabile sostanziale, perché è quello il principio. Abbiamo detto che dal punto di vista... dal lato, dal versante del Pubblico Ministero, non è giunta alcuna allegazione, alcuno sforzo in relazione a questa prova. Non l'ha tentata nemmeno. Bene, siamo noi come difesa, invece, a poter dire che dal punto di vista sostanziale e per quella che è l'impostazione accusatoria... Attenzione, Giudice.

Artale, l'Avvocato Artale gliel'ha illustrata in maniera chiara l'impostazione accusatoria, che nello stesso tempo, a mio avviso, a mio modestissimo avviso, Giudice, è un'impostazione esiziale per la stessa Accusa, nel momento in cui indica i capiarea come concorrenti nei reati.

Cosa voglio dire? Voglio dire che, e mi perdonerà Artale se riprendo il filo del suo discorso, fin dal capo di imputazione... fin dal capo di imputazione, che abbiamo visto essere lacunoso e deficiente dal punto di vista della individuazione di un elemento fondamentale del reato, un elemento costitutivo del reato, abbiamo visto l'evento... Ma io dico anche, al termine dell'udienza preliminare, è carente anche sotto l'aspetto della individuazione delle condotte dei capiarea. Perché questo, Giudice? Perché la scelta, mi si passi il termine "filosofica", del processo, a Taranto è stata questa: se tu partecipi comunque, e in qualche maniera, al processo produttivo, siccome è un processo produttivo interconnesso, collegato l'uno all'altro nelle sue varie fasi, tu concorri nei reati di avvelenamento e di disastro. Disastro interno, disastro esterno e di avvelenamento. Perché questo? Perché il vizio di fondo è - come dire? - la grande... il grande abbaglio, no? Cioè, è ritenere come se costoro costruissero la bomba atomica. Allora, io posso capire che sei persone si mettono d'accordo per costruire la bomba atomica, è chiaro che chi costruisce la spoletta, o chi costruisce l'involucro esterno, o chi mette diciamo il filo a posto, credo che non ci siano dubbi, nel senso di dire: "Stai concorrendo". Ma nel momento in cui io costruisco l'acciaio, Giudice, no? Nel momento in cui io costruisco le bramme... Si ricorda? Ho parlato un po'... qualche minuto fa di bramme e di coils. Nel momento in cui io costruisco le bramme o i coils, costruisco un prodotto lecito, perché poi dalle bramme e dai coils si fanno anche i bisturi, no? Che servono, purtroppo. Servono anche i bisturi. I bisturi sono fatti di acciaio e l'acciaio viene costruito all'Ilva. Allora, il vizio di fondo qual è? È questo: aver ritenuto che partecipare a quel processo comunque... E si riverbera nel capo di imputazione, attenzione. Si riverbera nel capo di imputazione. Perché, quando Sua Signoria... E qui si aprirebbe veramente, Giudice, un capitolo, un capitolo veramente - come dire? - importantissimo, e mi permetto di dire esiziale per l'impostazione e per il capo di imputazione. Perché, quando va a leggere poi concretamente l'imputazione di De Felice, l'imputazione di De Felice è: "Per avere, nella qualità... già Capoarea Altoforni dal 09/12/2003 al 26 luglio 2012, nonché Direttore". Cioè questo è... Questa scelta di accusa nei confronti di De Felice è il precipitato logico di quello che le sto dicendo. Cioè, non viene imputato a De Felice di aver violato delle normative, su cui si è soffermato egregiamente Artale, no? Artale le ha detto: "Questi qua non producevano, in Area Altoforno non producevano né IPA né diossina né benzoapirene né polveri. Era

tutto..." Diciamo, la produzione, la produzione dello sforzo che abbiamo compiuto, lo sforzo immane che abbiamo compiuto nell'ambito del processo di primo grado, portando testimoni, portando le nostre consulenze a dire: "Guardate che l'Area Altoforno, sia dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista gestionale e manutentivo, era un organismo, era un impianto perfetto". Era un impianto perfetto. Nel momento in cui tutto ciò naufraga già - come dire? - dal punto di vista dell'accettazione, come ragionamento astratto, e si traduce - ancora oggi dinanzi a Lei - in questo capo di imputazione, è chiarissima l'impostazione accusatoria: "Tu comunque partecipi a quel processo, sei imputabile di questi reati. Comunque gestisci, comunque gestisci". Dimenticandosi, però... no? Perché le procure sono state acquisite. Dimenticandosi che ogni capoarea rispondeva della propria area, che ogni capoarea non poteva interessarsi dell'area altrui, che ogni capoarea non aveva le conoscenze adatte per poter - come dire - calcare un palcoscenico che non era il suo.

E allora, se è questa l'impostazione del Pubblico Ministero, l'impostazione di fondo, noi... io, nel trattare il terzo degli argomenti che mi sono riproposto, è chiaro che devo verificare... Se è questa la premessa maggiore che mi pone il Pubblico Ministero, devo dire: "Va bene, e allora a questo punto andiamo a vedere quando il De Felice poteva essere soggetto alle indagini, quando tu hai individuato, qual è il momento in cui in questa tua impostazione hai individuato De Felice come anello - come dire? - essenziale dell'ingranaggio, come parte essenziale di questo ingranaggio". Perché poi la domanda successiva è quella di andare a vedere e a scandagliare se tu hai rispettato le garanzie difensive di quella persona, nel momento in cui tu la individui come ingranaggio essenziale della tua impostazione. E su questo, Giudice, credo che veramente... noi speriamo che Sua Signoria faccia finalmente un momento di luce, un momento di chiarezza, perché è dovuto, nel momento in cui parliamo di un processo che deve essere un processo di garanzia per gli imputati. Ci deve essere un momento di chiarezza.

Ora, per essere pratici e per andare al cuore del problema... Poi troverà nella memoria le specificazioni, troverà tutti - diciamo - gli orpelli e i corollari. Siccome non posso approfittare della sua pazienza e - come dire? - appesantire troppo la discussione, io voglio toccare il punto fondamentale.

Il punto fondamentale, Giudice, è quello per il quale ci dobbiamo chiedere: le analisi e gli accertamenti compiuti sugli animali, ai fini della determinazione della imputazione di avvelenamento, che è sicuramente la imputazione più grave, sono stati fatti in ossequio a quella impostazione accusatoria secondo i crismi di legge, e possono essere oggi opposti al De Felice, nel momento in cui Sua Signoria deve decidere del suo rinvio a giudizio anche per i reati di avvelenamento?

E questo è un momento cruciale. Secondo me è intanto tipico, tipico della udienza preliminare. Cioè, Sua Signoria deve chinarsi su ciò che sono le acquisizioni di indagine e verificare se esse sono legittime, se esse sono valide processualmente, tale da giustificare il rinvio a giudizio anche di De Felice per l'avvelenamento.

E allora, su questo, Giudice, io credo che veramente si possono avere pochissimi dubbi sul momento in cui sia De Felice, ma io mi spingo oltre a dire tutti gli indagati... Per De Felice è evidentissimo. Per De Felice è evidentissimo, e ridonda anche quello che dicevo prima sulla conformazione del capo d'imputazione. Perché se - come dicevo prima - è il contenuto che tu, Accusa, mi devi specificare... il contenuto dell'accusa - questa parola: "il contenuto" dell'accusa - non il fondamento, che è una cosa diversa. Tu non puoi dire "Perché eri Area Altoforno". "Va bene, sono Area Altoforno. Quindi andiamo a vedere ora se tu hai gestito le tue indagini secondo le garanzie difensive che mi spettano".

Allora su questo l'ottimo Avvocato Vozza, Giudice, ve l'ha accennata questa questione e io spero di non rovinare l'intervento di Vozza. L'Avvocato Vozza - il valorosissimo Avvocato Vozza - è stato il primo ad intervenire in questo processo. Ricordo benissimo che le ha citato un passaggio fondamentale, cioè quello che accadde il 6 di marzo del 2008. Io voglio cominciare un pochino avanti nel tempo e sperare di portare il Giudice per mano a toccare come si arriva a quella fatidica data del 6 di marzo del 2008: si arriva a seguito di un excursus che comincia quasi un anno prima, cioè da maggio del 2007. Quindi - a maggio del 2007 - l'ARPA si industria di andare ad iniziare i campionamenti al Camino 312, mette in piedi un sistema di controlli e di indagini in cui vengono già individuati gli elementi per sollevare le accuse. A mio avviso, non solo al 6 di marzo del 2008 viene varcato quel Rubicone che Sua Signoria... come tutti i Giudici, diciamo, all'udienza preliminare hanno come punto di riferimento quando devono verificare il rispetto delle garanzie, cioè quando questi organi di vigilanza superano quel fiumiciattolo, quel varco in cui devono cominciare ad applicare il Codice di Procedura Penale. Su questo, Giudice, non vi è dubbio. Spero di essere stato molto più chiaro nella memoria. E già da maggio del 2007, perché da maggio del 2007 l'ARPA comincia sia i prelievi al camino ma soprattutto comincia i prelievi al topsoil di via Machiavelli e i campioni di aria - aria ambiente - in tre posti specifici del territorio di Taranto. Credo che sia Paolo VI, Tamburi e il sito di fondo - credo - di Talsano. Ma troverà - ripeto - tutto quanto espresso nella memoria in maniera specifica.

Quindi comprende bene, Giudice, che da maggio 2007 non il cerchio si stringe intorno ad Ilva ma le indagini individuano già chiarissimamente qual è l'oggetto delle verifiche: è la diossina, sono gli IPA, sono il benzoapirene. Solo nascondendosi dietro a un dito si può

dire che non avevano già individuato in Ilva la fonte di quelle emissioni, solo nascondendosi dietro a un dito. Perché lo dice la stessa ARPA nel documento del 23 agosto del 2007, Giudice - e questo è un passaggio, a mio avviso, fondamentale - cioè molti mesi prima di marzo del 2008. Cosa accade? L'ARPA va a dire al Pubblico Ministero "Stai attento" nel momento in cui si occupava dei prelievi... A maggio cominciano i campionamenti, poi cominciano a lavorare alla elaborazione della relazione (mandano una prima versione ad agosto e poi a settembre manderanno la relazione definitiva). Nel corso di questi accertamenti è l'ARPA che dice: "Attenzione, le analisi effettuate su alcuni rifiuti che avevano trovato hanno fornito risultati difformi rispetto alla classificazione Ilva, classificando uno dei campioni come rifiuto pericoloso non ammissibile in discarica. Tuttavia sarebbe necessario ripetere tali prelievi e relative analisi in modo da garantire i diritti difensivi della parte e la conseguente possibilità di utilizzare i risultati a scopo probatorio". Cioè è l'ARPA stessa - che è più realista del re - che va a dire al Pubblico Ministero: "Stai attento. Tu mi hai delegato delle analisi, delle indagini. Ma perché queste ti servano un domani devi applicare le norme di procedura penale, cioè devi rispettare i diritti difensivi di questi". Chi sono "questi", Giudice? Il Pubblico Ministero lo sa bene! Sono i capi area, sono quelli che gestiscono gli impianti. Questo avviene il 23 di agosto del 2007! Arriva una prima relazione preliminare. In questa prima relazione preliminare già i tecnici ARPA vanno a dire: "Attenzione, guarda che qui, su via Machiavelli, ho trovato...". Secondo loro. Per noi è sbagliato, ma secondo loro è esatto. Dicono: "Noi qui abbiamo trovato l'impronta della diossina, in via Machiavelli, l'impronta della diossina che viene non soltanto dal camino". Attenzione, che poi il pilastro portante dell'Accusa: "Non soltanto dal camino ma anche dalle polveri ESP e MEP che partono dall'Agglomerato. Attenzione". Agosto del 2027*(sic.)*. A settembre del 2027 *(sic.)*chiudono poi il cerchio: "Non vi è dubbio. Abbiamo fatto le analisi al camino, abbiamo preso il topsoil all'interno, abbiamo preso il topsoil in via Machiavelli, abbiamo preso i campioni di aria. Non c'è dubbio che vi è questa immissione e queste emissioni tossico nocive".

Si è verificata in questo momento - e parlo del settembre del 2007 - almeno l'ipotesi del 674? Come minimo si è verificata, almeno strutturalmente, l'ipotesi del 674? Io credo che veramente non ci possano essere dubbi. Getto pericolose di cose - qual è la "cosa"? - e una deposizione - che si assume partire dall'Ilva - che va sui terreni. Quella deposizione contiene microinquinanti; quei microinquinanti contaminano il terreno. Siamo in presenza o no quantomeno del 674? Abbiamo varcato quel Rubicone: sì o no? E stiamo ad agosto/settembre del 2007.

Poi arriva il colpo di grazia sulle garanzie difensive. Qual è questo colpo di grazia? Il colpo di

grazia è la famosa - per noi famigerata - delega di indagine del 6 di marzo del 2008. Qui - Giudice, me lo deve consentire - la devo leggere. Quando vuole, Giudice, se vuole fare una pausa...

GIUDICE F. VALENTE - Se vuole possiamo farla anche adesso. Come vuole lei.

AVVOCATO L. LANUCARA -Magari tratto questa...

GIUDICE F. VALENTE - Prego.

AVVOCATO L. LANUCARA - Perché è un punto fondamentale questo, Giudice? Perché il 6 di marzo del 2008 la Procura scrive: "Direzione SPESAL A.S.L., ARPA, Comando Carabinieri NOE". Non voglio dimenticarlo questo passaggio, Giudice. Da questo momento in poi - da questo momento in poi - i NOE, i NAS... a parte la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria che... appartengono naturalmente all'A.S.L. nel momento in cui operano come attività di vigilanza. Ma l'interessamento già del NOE e - poi vedremo - anche dei NAS.

Allora, cosa dice la Procura? "Con riferimento alle precedenti segnalazioni dell'ARPA nonché alla dichiarazione resa da Marescotti Alessandro e Mottolese Pietro e alla relazione della Questura di Taranto, delle quali allego fotocopia, invito a procedere alle necessarie verifiche onde stabilire se nella zona limitrofa e circostante l'area industriale vi siano aziende e impianti di allevamento di bestiame e di produzione di generi alimentari. In tal caso vorranno effettuare le verifiche tecniche necessarie per stabilire se i prodotti destinati all'alimentazione siano idonei in base alla normativa igienica e, in caso negativo, se presentino tracce di inquinamento da diossina o da altre sostanze parimenti pericolose per la salute pubblica". Cioè una delega che la Procura... questa è firmata da Sebastio. Dice all'A.S.L., all'ARPA: "Vai a fare le verifiche tecniche, cioè vai a fare gli accertamenti tecnici". Dice "area industriale" - attenzione - producendo... Giudice, questo è passaggio fondamentale: producendo la relazione della Questura del 6 di febbraio del 2008. E la richiama: "Con riferimento alle precedenti segnalazioni dell'ARPA nonché alla dichiarazione resa da Marescotti... e alla relazione della Questura di Taranto", 6 marzo.

Relazione della Questura di Taranto del 6 febbraio 2008: "In data odierna questo ufficio effettuava un sopralluogo nelle aree circostanti l'Ilva in quanto acquisito da tale Vincenzo Conte, Consigliere Comunale in Statte, un esposto segnalando un presunto inquinamento da diossina con conseguente ricaduta negativa sui prodotti caseari della zona". Mottolese e Marescotti vengono ascoltati il 27 febbraio e dicono: "Ecco, noi abbiamo preso questo formaggio". Marescotti: «Sono il presidente dell'associazione PeaceLink con sede in Taranto. Ci occupiamo di questioni ambientali e abbiamo seguito con particolare attenzione la questione diossina. Recentemente, sul quotidiano Taranto

Sera, abbiamo letto "Latte alla diossina. Allarme a Taranto". Si leggeva di un gregge che avrebbe pascolato nell'area industriale a ridosso dell'Ilva».

Questi elementi vengono fatti propri da Sebastio il 6 di marzo, quando dice all'A.S.L. e all'ARPA: "Vai a controllare le...". Chi sta indicando come indagato - non indagabile ma come indagato - Sebastio, il Procuratore Sebastio, al 6 di marzo del 2008? Ma qualcuno, leggendo in maniera serena questo documento, può avere dubbi... quale incarico stia dando all'A.S.L. e all'ARPA: l'incarico di fare prelievi, campionamenti e analisi. Prelievi, campionamenti e analisi: 6 marzo del 2008.

Allora cerchiamo di tirare un po' le fila del discorso. Se da agosto... mettiamo anche settembre del 2007. Il problema della diossina, il problema delle emissioni. Tutti coloro che partecipano a questo ingranaggio sono indagabili. Il Pubblico Ministero, in virtù della esperienza ventennale, sa chi sono questi soggetti: sono tutti coloro - dalla proprietà al direttore, ai capi area - che gestiscono lo stabilimento. Dallo stabilimento fuoriescono, secondo le tesi accusatorie, queste sostanze. Il 6 di marzo del 2008 chi sono gli indagabili? Chi occorreva riservare e tutelare dal punto di vista procedurale? Io credo che la risposta sia scontata. Non soltanto, Giudice, si giunge... ad approfondire queste questioni si giunge al paradosso! Perché se a quella delega del 6 di marzo... in maniera indubitabile il Procuratore affida questa cosa. È la stessa ARPA, Giudice, che risponde. Guardi cosa dice l'ARPA il 25 di marzo: "Illustre signor Procuratore Aggiunto, in riscontro della nota in oggetto, la informo che questa Agenzia ha inteso dare seguito alla sua richiesta e delega di indagine". Cioè, Giudice, abbiamo ancora bisogno di specificare, di chiarire il momento in cui cominciano queste indagini? È l'ARPA stessa che dice: "Mi hai delegato le indagini. Cosa faccio? Concordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. l'esecuzione congiunta di un piano di monitoraggio sulle matrici ambientali ed alimentari...". Attenzione: sulle matrici ambientali ed alimentari!

Io ho detto, iniziando a trattare questa questione, che mi soffermerò solo sulle questioni alimentari, solo sulle questioni implicate dalla acquisizione degli elementi di prova sugli animali che ha portato poi all'accusa di avvelenamento. "...con l'obiettivo di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di contaminazione". Gliela faccio breve, Giudice, perché li ho allegati questi documenti.

Cosa accade? 6 marzo 2008: comincia tutta quella serie di prelievi di latte, di prodotti caseari e finalmente - attenzione, anche questo nodo e snodo cruciale di tutta la nostra vicenda - dal 16 di aprile del 2008 cominciano i prelievi sulle carni degli animali. "Carni" significa tessuti, organo e i famosi fegati di questi animali.

Nella produzione che le ho fatto, Giudice, troverà passo passo - in particolare l'allegato 13, l'allegato 14, l'allegato 15, l'allegato 16 - tutti i momenti, tutte le tappe segnate

dall'A.S.L. di informativa alla Procura. Ripeto: la prima parte addirittura da pochi giorni dopo, dal 20 di marzo. Il 6 di marzo vi è questa delega di indagine. Ad ogni piè sospinto, ad ogni respiro... ecco, diciamo così: a ogni respiro che compie l'A.S.L. e l'ARPA la Procura è interessata, è informata. Beh, ci sarà una ragione se nello svolgimento di queste attività - che teoricamente sarebbero di vigilanza, amministrative - non venga informata la Procura.

Guardi, Giudice, a me è rimasto impresso un passaggio, credo dell'interrogatorio di Assennato. Glielo voglio ricordare perché nella sua caratteristica, nella sua singolarità, Assennato - in sede di interrogatorio credo - disse... e mi ha colpito proprio l'espressione. Dice: "Da quel momento in poi noi alla Procura mandavamo anche i biglietti di auguri di Natale". Cioè lavoravano all'unisono, lavoravano a braccetto, non c'era nulla che la Procura non sapeva. Come si traduce tutto ciò? Si traduce - io mi permetto di dire - nella consapevole frustrazione dei diritti difensivi che adesso cercherò di illustrare.

10 aprile del 2008. Attenzione: l'A.S.L. alla Procura della Repubblica... gli ultimi due periodi... no, è il primo periodo: "A prosecuzione della nota in oggetto indicata...", cioè quella del 7 di aprile che le ho anche allegato e quindi Sua Signoria potrà verificare. È uno di quei passaggi di stringente informazione verso la Procura. "A prosecuzione della nota indicata in oggetto si comunica che, in accordo col Settore Prevenzione dell'Assessorato Regionale delle Politiche e della Salute e con l'Istituto Zooprofilattico di Foggia, si procederà dal 14 aprile al monitoraggio delle carni degli animali presenti nelle aziende sotto vincolo sanitario". Cioè l'A.S.L. sta dicendo alla Procura: "Attenzione, io dal 14 di aprile prenderò gli animali, li macellerò, farò i prelievi, i campionamenti su quelle carni - su quelle carni - e su quei campionamenti poi prenderò...".

Allora la domanda che faccio al Giudice, la domanda che rivolgo al Giudice... adesso per le carni, Giudice. Poi qualche accenno, se avrò la forza, lo farò anche sul latte perché secondo me... anche sul latte. Ma la questione che ci dobbiamo porre adesso è questa: se dal 14 di aprile questi animali - nei vari allevamenti che erano già sotto vincolo - sono stati presi, portati al macello, macellati e sottoposti a necroscopia - ho verificato: la necroscopia è sostanzialmente l'autopsia che si fa nei confronti dell'animale - vogliamo convincerci che è un accertamento tecnico irripetibile quello che viene compiuto su quell'animale? Soltanto a pensare e a riflettere su questi passaggi... e qui - siccome non voglio sbagliare, non voglio essere superficiale - non voglio tralasciare nulla e sottolinearle che già la scelta degli animali - secondo me - da sottoporre a prelievo, nell'ambito di quelli destinati alla macellazione, comporta l'espletamento di attività di carattere valutativo su basi tecnico-scientifiche e si connotano per la loro irripetibilità.

Sappiamo che chi studia la problematica della diossina... Ci sono studi... e su questo credo che il collega Urso è stato maestro, cioè tutti quei passaggi che le ha illustrato Urso nel chiarire l'importanza del momento in cui viene scelto l'animale, nel momento in cui viene ricostruita la storia, il pedigree, la vita di quell'animale. Già la scelta dell'animale da sottoporre a macellazione comporta conoscenze tecnico-scientifiche che non sono assolutamente meri rilievi o prelievi: sono operazioni che comportano già il possesso di bagagli culturali scientifici che sono di per sé irripetibili. Perché quando tu nell'ambito di cento capi ne prendi tre, quattro, cinque, dieci - secondo l'età - già stai facendo una scelta che è irreversibile perché tutti gli altri cento saranno ammazzati. Ecco perché le dicevo, Giudice, che se non sono chiaro - la prego - mi fermi e dica: "Lanucara, torna un attimo su questo punto perché non sei stato chiaro". Già questo comporta un momento fondamentale. Ma poi la selezione degli organi o delle loro parti da sottoporre a prelievo... il grasso, le parti di fegato, se deve essere il fegato fresco o soltanto il grasso del fegato, i muscoli. Già questi, prelevati dal corpo dell'animale - quel corpo che poi sarà distrutto - comporta l'espletamento di attività, anche queste, di carattere valutativo a connotazione tecnico-scientifica e che è irripetibile. Io penso che sia intuitivo. Se io faccio l'autopsia su un animale, nel momento - come gli aruspici, come un novello aruspice - vado a prendere il fegato dell'animale e prelevo una parte piuttosto che l'altra, l'altro pezzo del fegato andrà distrutto. Non sono ripetibili! Usciamo, Giudice, dall'equivoco per cui poi i periti hanno fatto le analisi. I periti hanno fatto le analisi su quelle parti di fegato e su quelle parti che erano state prese dall'A.S.L., a cui gli indagati non hanno partecipato! Ecco perché dico che poi, se ci dobbiamo attenere alla giurisprudenza... Cassazione Terza Sezione, 20 marzo 2018 numero 46043, uno dei fari in materia su questo tema: "L'accertamento tecnico che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'Articolo360 è solo quello che, in forza di una valutazione ex ante e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona".

Allora mi si dica di grazia: alla Procura - costantemente informata di queste operazioni - poteva sfuggire la ricorrenza di questi elementi, cioè che nel momento in cui io già scelgo gli animali all'interno di quell'insieme ristretto di tutti gli animali posti sotto vincolo e li vado a macellare... nel momento in cui li vado a macellare, quelle attività non saranno più ripetibili. Io credo che veramente soltanto una visione assolutamente superficiale possa portare ad accedere alla conclusione per cui quelli non fossero atti sottoposti alle garanzie di cui all'Articolo 360. Se quegli atti, se quei prelievi, se quei campionamenti, quegli accertamenti tecnici irripetibili non sono stati effettuati - come non lo sono stati - sotto l'egida, sotto il mantello del 360, oggi non sono utilizzabili, non possono essere

utilizzabili. E siccome... Perché su questo anche bisogna chiarirsi, Giudice.

La perizia chimico-ambientale qui è abbastanza sguarnita. Perché io resto dell'idea che l'elemento portante, l'elemento portante dell'Accusa non sia tanto, su questo aspetto dell'avvelenamento, la perizia chimico-ambientale - ripeto - che ha esaminato soltanto sedici campioni, quanto lo sia la consulenza Cassano. Se lei va alla tabella 10 della consulenza Cassano troverà tutto l'elenco. Gliel'ho allegato, Giudice, come allegato 17. Troverà l'elenco completo delle analisi, dei referti analitici che sono serviti a Cassano per elaborare quella tesi della sussistenza del pericolo.

Nel momento in cui Sua Signoria dovesse apprezzare quello che io le sto dicendo in termini di inutilizzabilità - perché riguardo certamente ai campioni di fegato, di grasso, di carne, di muscolo sono inutilizzabili - le acquisizioni, le elaborazioni, le conclusioni di Cassano sono tam quam non esset, non valgono nulla perché si basano appunto su quelle analisi compiute in regime di inutilizzabilità dei campionamenti e dei prelievi in quanto irripetibili.

Ma mi spingo anche a dire... anche i campioni di latte, a mio avviso, Giudice. Anche i campioni di latte! I campioni di latte sono iniziati dal 10 di marzo, cioè dopo quella delega, sono iniziati dopo quella delega che - ricordo - è del 3 di marzo del 2008. Dal 10 di marzo iniziano i campionamenti del latte tutte quelle aziende.

Qui - credo, Giudice - se riflettiamo, il vizio - il vizio di origine - è ancora più grave. Perché? Perché mentre per le carni almeno sedici campioni sono stati conservati, per il latte non abbiamo nemmeno un campione - per il latte non abbiamo nemmeno un campione! - sul quale potrebbe farsi la ripetizione e una verifica. Il latte non è importante, Giudice? Non è importante il latte? È importantissimo! E sa chi lo dice, Giudice? Non lo diciamo noi della Difesa: lo dice Raccanelli. Chi è Raccanelli? Allegato 16. Raccanelli, Giudice! 2009.Pagina 27: "Essenziale nella valutazione della contaminazione del latte...". Voglio scandire le parole. C'è un bel brano che dice "Ulisse fa cadere le parole come i fiocchi di neve" e io voglio nel mio piccolo... "Essenziale nella valutazione della contaminazione del latte è il momento del prelievo. Durante la gestazione alcuni animali passano periodi di depressione con inappetenza, conseguente perdita di peso, consumo di riserve adipose e conseguente mobilitazione dei contaminanti liposolubili accumulati. Generalmente gli animali dimostrano una lipomobilizzazione postpartum. Nel periodo di maggiore produzione lattea l'animale non riesce a ingerire con l'alimentazione tutta la quota energetica per far fronte alla produzione lattea e quindi attinge alla risorsa di energie derivanti...", eccetera eccetera. "Per gli ovicaprini il periodo di depressione con inappetenza e perdita di peso con conseguente lipomobilizzazione della diossina corporea potrebbe avvenire anche prima, soprattutto in occasione di parti gemellari...",

eccetera eccetera. Cioè è Raccanelli - lo stesso Raccanelli - che ci viene a dire che essenziale, nella valutazione della contaminazione, è il momento del prelievo. Cosa significa, Giudice? Significa che anche nel momento del prelievo del latte, siccome poi quel campione di latte sarà distrutto... sarà distrutto! E lei non troverà un campione di latte che è rimasto di tutti quelli che sono stati esaminati da Cassano - non ne troverà uno! - perché sono stati tutti distrutti. Allora il momento essenziale è quello del prelievo. Se di quel momento era avvisata la Procura, dal 10 di marzo... anzi è la stessa Procura che dice: "Vai a fare questo, questi passaggi, questi passaggi e questi passaggi". La A.S.L. va a compiere quei passaggi consapevole della delega che ha ricevuto e nessuno assicura le garanzie di cui all'Articolo 360 - io dico - anche per il latte. Non soltanto per le carni degli animali ma anche per il latte andava assicurata, alla luce di quello che ci dice lo stesso Raccanelli. Perché delle due l'una, Giudice: o mi conservi i campioni di latte - o me li conservi, di modo che io possa ripetere eventualmente le analisi - oppure se sai già, nel momento in cui stai prelevando il latte, che stai adempiendo ad una delega giudiziaria... li porti presso il laboratorio e poi me li distruggi. Quell'attività diventa da garantire perché già ab origine è prevedibile che io non potrò fare le analisi successive.

Ecco perché ritengo che, anche una luce di queste considerazioni, oggi Sua Signoria si trova... Stesso ragionamento si può fare per i mitili. Credo che i campionamenti dei mitili siano iniziati forse addirittura a incidente probatorio già inoltrato, perché credo che i primi campionamenti risalgano al 2011. La Procura fa le indagini, promuove l'incidente probatorio. È in corso di svolgimento l'incidente probatorio, con analisi e quant'altro; nel 2011 vanno ad acquisire i campioni di mitili (campioni di mitili che poi sono stati tutti quanti distrutti). Anche su quello credo si riproponga lo stesso problema. Quindi anche su questo, inesorabilmente, le garanzie difensive sono state frustrate e calpestate purtroppo. Su questa frustrazione noi abbiamo svolto il processo di primo grado. Cioè questi signori... chi diciassette, chi ventuno anni. Forse nella storia giudiziaria italiana pene così pesanti su una superficialità - mi permetto di dirlo - di acquisizione, di approfondimento di certe tematiche che a mio avviso parevano già veramente lampanti.

Sa cosa dice la Corte, Giudice, su questa questione? Un unicum. Io, sinceramente... indegnamente sono trentacinque anni che faccio questo mestiere. Quando abbiamo sottoposto alla Corte di Assise questa questione... c'è l'inedito: "È una delega esplorativa". Io, sinceramente, non ho capito cosa sia la delega esplorativa, cioè cosa significa. Credo che anche il Giudice si sia posto il problema - cioè quella Corte si sia posto il problema - di una... come dire? Una pietra angolare, un momento di svolta di questo processo, un momento di svolta di questa indagine su cui tutti si sono resi conto

che quel treno, quel vagone un po' ha deragliato, la questione ha avuto un po' uno scossone e allora si cerca di mettere una toppa da una parte o dall'altra.

I periti non hanno fatto altro che ripetere le analisi. Giudice, questo è importante. Anche qui io non so darmi una spiegazione. Sicuramente colleghi più bravi di me forse lo avranno intuito. A me sfugge - anche, Giudice, dal punto di vista logico - questa questione. Poi l'Accusa alla fine si fonda, in tutto quel coacervo di acquisizioni... cioè Cassano che considera tutte queste analisi e Cassano rimane lì in attesa perché la Procura, a quel punto, non sa dove orientarsi e dispone la perizia in incidente probatorio. Nell'incidente probatorio poi vanno a prendere i sedici campioni solo di fegato e uno di muscolo. Io qui veramente non so spiegarmi la scelta, perché poi su quei campioni presi tutti da Cassano... che già di per sé sono inutilizzabili, già di per sé non possono essere riversati, a mio avviso - proprio in virtù della frustrazione dei diritti difensivi - non hanno diritto di ingresso. Però erano di un certo numero. All'interno di quel numero poi ne vanno a prendere proprio sedici, quei sedici. Su quei sedici - e soltanto su quei sedici - si fonda tutto il procedimento. Senza porsi minimamente tra l'altro anche la questione che è soltanto adombrata così in lontananza, all'orizzonte, quando qualcuno gli chiede: "Scusate, dottori, professori, è utile andare a prendere questi campioni, ristudiarli nel 2011? Campioni presi nel 2008". Lì c'è un balbettamento, Giudice. C'è un balbettamento e, anzi, c'è una questione anche molto molto molto importante, notevole da segnalare. Questo già in sede di incidente probatorio dinanzi al G.I.P., quando qualcuno gli fa notare: "Ma voi sapete la catena di conservazione? Voi avete contezza precisa, specifica? Perché qui stiamo processando dei signori per dei reati gravissimi che sono fra i reati più gravi". All'inizio uno vede e dice: "La pena di morte". Fino a qualche anno fa era prevista la pena di morte per il 439. Quindi - voglio dire - un reato più grave di questo... Quando qualcuno fa notare ai periti "Vabbè, ma voi vi siete posti il problema della catena di conservazione?", Giudice, sa cosa dicono? La prego, lo vada a vedere. Credo sia fra pagina 51/52dell'udienza del 17 febbraio del 2012. Dice: "Sì, noi ci siamo fidati di quello che diceva l'A.S.L.". E cosa ti deve dire l'A.S.L.? Che ha conservato male... Ma documenti... cioè non hanno potuto portare sul tavolo del Giudice un documento a dimostrazione dell'adempimento dei passaggi di conservazioni del reperto. Ci si è fermati a questo! "L'A.S.L. ci ha detto che è tutto a posto e noi non possiamo far altro che dire che è tutto a posto". Perché questo? Perché il problema è importante per noi? Perché a distanza di tanto tempo - a distanza di quattro anni - quei reperti possono aver subìto delle modifiche per ovviare le quali l'unico strumento esperibile era quello di assicurare i diritti difensivi nel momento in cui venivano fatti i prelievi, i campionamenti e gli accertamenti.

Io credo, Giudice, di averle illustrato - spero in maniera chiara e compiuta - quelli che sono i passaggi fondamentali del mio intervento che poi, ripeto, troverà in maniera - spero - ben scolpita nelle memorie. Credo di aver detto tutto.

Prima delle conclusioni voglio solo rammentare questo passaggio. Forse gliel'ho detto già all'inizio dell'intervento. Queste eccezioni che noi solleviamo anche dinanzi a Sua Signoria sono situazioni antiche - sono eccezioni antiche dal nostro punto di vista - perché noi le abbiamo sollevate con la memoria del 4 di febbraio del 2015, le abbiamo riproposte nella seconda udienza preliminare (quella dinanzi alla Dottoressa De Simone) all'udienza del 12 febbraio del 2016, in cui depositammo una memoria che pari pari ripercorreva e sollevava queste eccezioni poi rinnovate all'udienza del 2 di marzo del 2016, quando si formava il fascicolo del dibattimento; poi - come un disco rotto - il 4 di ottobre del 2016, dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, trattando le questioni del 491 e poi le memorie depositate il 19 gennaio del 2021 ex Articolo 511, quando si trattò di decidere le questioni sulle formazioni del fascicolo. Qui mi viene in mente, Giudice... Io sono certo che Sua Signoria... Perché su questa cosa mi viene sempre quel passo di Gabriel Garcia Marquez che dice "Il Generale Emiliano Buendìa sollevò tot rivoluzioni e non ne vinse una". Quando sollevo queste questioni ricordo sempre quel passo: "Il Colonnello Emiliano Buendìa promosse tot sollevazioni e non ne vinse manco una". Io spero che invece dinanzi a Sua Signoria - che certamente è attento - queste questioni procedurali che sono di sostanza... Il mio sforzo è stato quello di illustrare a Sua Signoria come questo elemento fondamentale della possibilità si traduce in questo. Sull'avvelenamento su quegli animali, su quello che veramente contenevano quegli organi nessuno degli indagati e degli imputati in questo processo ha avuto la possibilità di difendersi. Nonostante ciò, su quelle acquisizioni sono state inflitte condanne così pesanti. Quindi credo che veramente ci sia necessità di un punto di chiarezza. Io spero che questo punto di chiarezza venga da lei e che quindi questa reminiscenza letteraria lei me la cancelli.

Dunque formalizzo le conclusioni nel senso di chiedere, ai sensi dell'Articolo 421, che il Giudice inviti il Pubblico Ministero a specificare l'epoca di verificazione dell'evento di disastro in relazione al capo B) della imputazione, eccependo fin da ora la violazione dei diritti di difesa per indeterminatezza del capo d'imputazione ai sensi dell'Articolo 417 comma 1 lettera b). Nel merito: sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, comunque per non aver commesso il fatto. Giudice, grazie per l'attenzione.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. A seguire?

AVVOCATO C. RAFFO(*fuori microfono*) - Giudice, devo intervenire io. Io non supererò l'ora di intervento. Vuole fare una pausa di cinque minuti?

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, facciamo la pausa.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Giudice, sono l'Avvocato Artale. Lascerei un collega in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Buona giornata. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Chi...

AVVOCATO O.C. ARTALE - Non so. Forse...

AVVOCATO LAVIANI - Può delegare me, Avvocato Laviani.

AVVOCATO O.C. ARTALE - Grazie mille.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Si allontana e lascia delega all'Avvocato Laviani. Tra dieci minuti riprendiamo.

*(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:06 e riprende alle ore 13:51).*

GIUDICE F. VALENTE - Possiamo ricominciare. Prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Giudice, mi scusi, interrompo solo per comunicare che a minuti dovrò allontanarmi e delego l'Avvocato Carmine Urso a sostituirmi. Grazie mille.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - Signor Giudice, la ringrazio.

Io, prima di iniziare il mio intervento, mi permetto intanto di riservarmi - come hanno fatto già diversi miei colleghi prima di me - il deposito di una memoria che depositerò nei prossimi giorni, ma di sottoporle alcuni stralci di soltanto cinque documenti che fanno già parte del fascicolo ovviamente, giusto perché lei possa seguirmi meglio in brevissime riflessioni che cercherò davvero di contenere in maniera sintetica. Sono le conclusioni delle due consulenze Liberti/Primerano/Cassano - cioè quella del 2009 e quella integrativa del 2010 - e tre stralci di sentenze - che pure fanno parte già del fascicolo nella sua disponibilità - relative al coimputato Primerano Roberto (per la cui posizione si è proceduto in giudizio abbreviato), in relazione alle quali mi permetterò di segnalarle soltanto alcune cose. Queste gliele deposito solo perché lei possa seguirmi nei passaggi, diciamo per comodità di consultazione.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Il Pubblico Ministero nulla osserva in merito.

AVVOCATO C. RAFFO *(fuori microfono)*-Poi saranno allegati alla memoria. Se vuole me li potrà anche restituire.

GIUDICE F. VALENTE - D'accordo. Prego.

AVVOCATO C. RAFFO - Stamattina è stato impegnato in maniera mirabile dai colleghi che mi

hanno preceduto - in particolare dal collega Lanucara - rispetto alla questione di inutilizzabilità ex 403, alla quale mi riporterò rapidissimamente specificandole soltanto alcune situazioni che riguardano il mio assistito. In particolare infatti avevo in animo di riportarmi già a quanto eccepito dal collega Urso all'udienza del 19.9.2025 rispetto alla inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del mio assistito, proprio perché lo stesso già prima del conferimento dell'incarico peritale... Quello che mi interessa nella fattispecie è il conferimento della perizia chimica, anche se poi oggi abbiamo sentito il collega Lanucara rispetto alla unicità che in qualche misura è stata fatta discendere in un primo momento nel conferimento degli incarichi. Bene, con riferimento a questa che è l'unica che ha un'incidenza sulla posizione del mio - quindi la consulenza Sanna/Monguzzi/Santilli/Felici, per essere molto chiaro - ritengo che la stessa non sia utilizzabile certamente, nell'ambito del dibattimento, nei confronti del mio assistito proprio perché lo stesso, già prima del conferimento di quell'incarico, era stato raggiunto da presunti indizi di reità rispetto alle contestazioni a lui formulate, tanto che lo stesso era stato persino sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali che lei ritroverà nel RIT 253 del 2010. Orbene, basterebbe questo, basterebbe tanto per ritenere che la contestazione all'epoca formulata e l'iscrizione del Liberti nel registro degli indagati per un'ipotesi di corruzione finalizzata all'emissione di una consulenza non fedele, di una consulenza falsa... che è poi il portato logico-giuridico che ha fatto venir fuori la contestazione di disastro e avvelenamento ex Articolo 40 del capo S). Perché è solo una valutazione giuridica quella che ha esteso le conseguenze degli altri due reati prescritti prima della sentenza di primo grado e comunque certamente prescritti anche oggi, tanto è vero che vi è stata l'archiviazione per quei due reati ma sono riportati nell'ambito del capo d'imputazione, del capo S), come presupposti logico-fattuali della contestazione. Dicevo: avevano originato un'iscrizione per lo stesso; avevano originato le intercettazioni telefoniche ed ambientali; hanno originato persino la misura cautelare a cui il mio assistito è stato sottoposto e potrà ben vedere, nell'ambito della stessa, che si fondava su elementi tutti quanti già preesistenti al momento del conferimento dell'incarico per l'incidente probatorio. Di tal ché mi viene facile chiederle una valutazione di inutilizzabilità della stessa anche ai fini poi di valutare la posizione del mio assistito rispetto a quella che è la regola giuridica della probabilità della condanna che lei dovrà affrontare valutando se ci sia o meno la possibilità di condannarlo, ex Articolo 40, per i reati di 434 e 439 così come contestati al capo S).

Fatta questa necessaria premessa ed eccezione, devo dirle significativamente - per spiegarle che il mio intervento sarà sintetico - che mi sono interrogato molto e lungamente su quali

dovessero essere i punti da trattare in questa discussione. Tanto dico perché - in questo processo è tutto stenotipizzato - la mia discussione all'esito del dibattimento durò tre giorni; ridurre il tutto ad un un'ora di discussione è ovviamente un qualcosa che ha un significato, per quello che mi concerne, legato al fatto che mi rendo conto che siamo in udienza preliminare e pertanto, beneficiando anche degli interventi dei colleghi che mi hanno proceduto, io non entrerò minimamente a fare valutazioni tecniche sulla sussistenza del disastro, sulla sussistenza dell'avvelenamento perché in realtà, ai fini della sua valutazione su questa imputazione, non mi servono e non le servono. Io oggi assumerò - un po' come fa quell'avvocato d'ufficio del programma satirico "GialappaShow" - la colpevolezza del mio assistito in riferimento al falso e alla corruzione in atti giudiziari, che sono prescritte. Tanto farò - mi permetterò solo di dire qualcosa per chiarire, prima che mi denunci per infedele patrocinio - perché, ai fini della sua determinazione rispetto alla sussistenza dell'Articolo 40 e del capo S) che viene contestato, questi elementi potrebbero non avere alcuna rilevanza. La mia discussione durò tanto perché all'esito del dibattimento - dove, difendendo un professore ordinario dell'Università di Bari noto in tutta Italia e anche nel mondo per le sue capacità e per l'attività prestata nel settore ambientale, già professore della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari presso la sede di Taranto (quindi della seconda Facoltà di Ingegneria) - sentivo forte l'esigenza di chiedere di superare la prescrizione di quei due reati e di giustificare una sentenza assolutoria visti gli esiti del dibattimento nell'ambito del quale - giusto per chiarirci - non è stato mai ben determinato quale sarebbe stato il falso commesso nell'ambito dei due elaborati consulenziali e - peggio ancora - è stato provato in maniera specifica e chiara attraverso le testimonianze, la visione dei filmati e l'ascolto di testi che erano - secondo la Difesa - i soggetti che avevano ricevuto quei 10.000 euro - ipoteticamente pagamento della corruzione - dall'Ilva, da Archinà a Liberti. Noi abbiamo ascoltato l'ex Arcivescovo - ormai non più in vita - di Taranto a dibattimento che ha detto candidamente di essere stato il soggetto che ha ricevuto quel denaro. Non entrerò nella valutazione della cronistoria della prova logica, giuridica e testimoniale che abbiamo dato per sostenere l'assoluta insussistenza della corruzione. Mi fermerò qui adesso. Mi premeva soltanto chiarirle il senso della mia prospettazione difensiva.

Perché dico che non può non valutare una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti del mio assistito? Perché lei troverà, al capo S), che il Liberti risponde in concorso col Primerano Roberto - tra parentesi - che, a differenza di molti imputati di questo lungo processo, non è morto ma bensì è stato assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza ormai passata in giudicato per quel reato. Badi, signor

Giudice: non per non aver commesso il fatto ma perché il fatto non sussiste. Il Primerano ha richiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato ed è stato assolto - su quel capo d'imputazione - prima dal G.U.P. e poi dalla Corte d'Assise su appello dei Pubblici Ministeri. Sentenza questa che non è stata impugnata dalla Procura Generale attraverso ricorso per Cassazione.

Il quinto documento tra i cinque documenti che le ho depositato è invece la sentenza della Corte di Cassazione che poi si è pronunciata sul ricorso fatto dalla Difesa del Primerano, in relazione alla sola contestazione del falso, dichiarando la prescrizione di quel reato - già maturata al momento della sentenza di Cassazione del 2020 - ma esprimendo delle considerazioni che mi pareva opportuno farle leggere - in maniera brevissima ovviamente - perché lei considerasse che non si era raggiunta neanche, come dice la sentenza della Corte d'Assise di Taranto, una prova del fatto che però era stato dichiarato prescritto (perché questo dice la Corte d'Assise che ha giudicato in primo grado questo processo, per quanto quella sentenza sia nulla). Sul punto non mi attarderò. Quindi, sostanzialmente, lei si trova di fronte allo stesso fatto giudicato nei confronti del correo e valutato con un giudicato - ormai formatosi - di insussistenza del fatto. Questo è importante, signor Giudice, perché, per quanto questa Difesa conosca e sappia che il giudizio reso per il correo nell'ambito di un rito alternativo possa non trasporsi automaticamente nei confronti del coimputato, è anche consapevole però del portato indiziario e valutativo che una sentenza di questo tipo - resa per insussistenza del fatto - porta nell'ambito della valutazione del Giudice che deve decidere di questa vicenda. Su questo mi permetterò di commentare anche gli esiti che ci sono stati in quella sentenza - ormai non più valida - della Corte d'Assise perché, francamente, li trovo raccapriccianti sotto un profilo tecnico, giuridico e logico. La differenza tra l'assoluzione del Primerano - assolto perché il fatto non sussiste - e il mio assistito - a cui sono stati dati quindici anni e mezzo per quel reato - è una discrasia che fa paura ma, in realtà, non trova un addentellato giuridico sufficientemente valido perché quella sentenza ha deciso di non misurarsi col contenuto motivazionale della sentenza - ormai giudicato - per Primerano ma ha deciso di fare finta che il G.U.P. prima e la Corte d'Assise e d'Appello poi avessero detto qualcosa di differente, avessero fatto una sentenza per non aver commesso il fatto relativamente a Primerano e che la stessa quindi non avesse nessuna ragione di essere considerata anche come portato motivazionale per il Professor Liberti. Ma, vivaddio, andiamo per gradi.

Il Liberti è stato officiato dal Pubblico Ministero di Taranto di effettuare una consulenza tecnica in relazione ad analisi effettuate da enti pubblici, relative allo stato di inquinamento da diossina e PCB - e solo di questo parliamo, non di IPA, non di benzoapirene, non di altri

elementi inquinanti - nel territorio di Taranto e aree limitrofe. Questo conferimento incarico è avvenuto nel 2008. Nelle primissime pagine della consulenza si dà atto - ma nessuno l'ha mai messo in dubbio - che questo - la limitazione a non poter effettuare analisi, campionamenti o accertamenti in proprio da parte dei consulenti - era una limitazione importante della valutazione che essi potevano fare. Dovevano fare una perizia di scienza valutando elementi assunti da enti pubblici; accertamenti a cui loro non avevano partecipato.

Oggi il collega Lanucara le ha formulato una eccezione di inutilizzabilità anche con riferimento a quei campionamenti fatti sugli animali prima della partecipazione. Io, ovviamente, non ho interesse a fare questo perché il mio assistito - insieme agli altri due consulenti - si è dovuto, per incarico del Pubblico Ministero, limitare a recepire un dato e a fare un'elaborazione tecnico-scientifica sull'incidenza di questo dato per dare delle risposte al Pubblico Ministero.

Quali erano i quesiti posti dal Pubblico Ministero? Lei ce li ha nelle conclusioni che mi sono permesso di darle in visione questa mattina. "Accertino lo stato di inquinamento da diossina PCB, diossina simili nel territorio di Taranto e aree limitrofe". Secondo quesito: "Determinino il livello di rischio per la salute umana conseguente a tale inquinamento". Terzo quesito: "Individuino la provenienza di tale inquinamento". Quarto quesito: "Formulino proposte atte a ridurre i rischi per la salute umana derivante dallo stesso". Si trattava, all'epoca, di una indagine posta dalla Procura a Modello 44 - non indirizzata in maniera specifica verso il siderurgico - che nasceva da un'esigenza. Alcune associazioni ambientaliste avevano riportato delle analisi di una forma di formaggio - mi pare che così partì il tutto - in cui i livelli di PCB in particolare e di diossine erano elevatissimi. Da qui la A.S.L. aveva iniziato a fare dei controlli. La Procura aveva disposto dunque acquisirsi tutti questi dati e aveva poi conferito l'incarico ai consulenti perché valutassero matrici ambientali campionate da ARPA nel tempo, matrici alimentari di varia natura e vario genere - diversi campioni di formaggio, latte, fegati ovicaprini e altre parti del corpo dell'animale - e deposizioni anche di natura industriale sempre campionate da ARPA. Sulla base di questi dati i consulenti, dopo aver fatto una perizia - ripeto - di scienza, pura, facendo una serie di valutazioni che vorrei tanto riportarle per farle comprendere la correttezza del dato, per mettere in evidenza l'attenzione metodologica utilizzata dai consulenti del Pubblico Ministero da contrapporre a quella approssimazione - mi lasci dire così - utilizzata dai periti del G.I.P. nella consulenza chimico-ambientale... ma non lo farò perché devo tener fede a quella mozione che ho fatto all'inizio. Non farei un buon servizio al mio assistito se le facessi intendere che per fare una valutazione sulla sua posizione lei oggi

debba mettere in discussione i dati fattuali di questo procedimento, le modalità e le dinamiche attraverso le quali si sono sviluppate la raccolta e la valutazione delle prove che hanno portato a queste enormi contestazioni quanto, ovviamente, alla pericolosità che queste possono avere rispetto alle conseguenze nei confronti degli indagati. Ma il punto è questo: la valutazione fatta è stata fatta riportando solo dati corretti, riportando dati veri e verificati che mai nessuno dell'Accusa ha ritenuto di tacciare di falsità.

Oggi - tanto per farle un esempio - il collega Lanucara ha citato la consulenza Cassano manifestandole che quella tabella 10 che riportava i dati era sostanzialmente una tabella che riportava tutta una serie di dati in cui venivano rilevati, proprio per i campioni animali e alimentari in generale, degli sforamenti rispetto a quelli che erano i valori soglia previsti proprio per i beni alimentari (ben più stringenti ovviamente di quelli previsti per i campioni ambientali, differenti proprio in ragione del fatto che gli alimenti debbano essere monitorati in via assolutamente più attenta essendo previsto un consumo). Ma perché le dico questo? Perché quella che il collega ha chiamato "consulenza Cassano" non è la consulenza Cassano. Ma non voglio correggerlo: voglio dare il senso della realtà alle cose. È la consulenza Liberti. Io ho sentito, nell'ambito delle discussioni fatte da tanti colleghi, avversare più energicamente i contenuti della consulenza Liberti/Primerano/Cassano proprio in relazione alla tenuta scientifica, al portato motivazionale di quella consulenza che non recava certamente gli errori metodologici e numerici persino che invece - faccio un esempio - il collega Urso le ha rappresentato nel suo intervento - e sono davvero innumerevoli - in riferimento alla perizia chimico-ambientale del G.I.P. dove sono stati riportati istogrammi presi con numeri sbagliati, numerazioni assolutamente... sono proprio state riportate immagini che non rispecchiano quelle che sono invece le analisi effettuate sui campioni. Tutto questo in relazione alla consulenza Liberti/Primerano/Cassano non c'era: era una consulenza scientificamente valida, validata. Mi consenta questo, perché devo fare anche questo passaggio: validata anche in campo scientifico attraverso una validazione per peer review altissima delle pubblicazioni scientifiche di settore. Circostanza che non può dirsi per quanto riguarda la perizia chimica del G.I.P., non fosse altro che i periti scelti dal G.I.P. - peraltro scelti per chiara fama perché non presenti nelle liste dei consulenti del Tribunale di Taranto - tutta questa chiara fama non l'avevano, tanto è vero che nessuno era professore universitario, nessuno di loro aveva fatto pubblicazioni... forse solo l'Ingegner Santilli in campo alimentare - su altre questioni - ma sicuramente nessuno in campo siderurgico e in merito a valutazioni di source apportionment, cioè di valutazione delle fonti inquinanti. Bene, tutto questo invece nella consulenza Liberti c'era.

Ma ritorno alle conclusioni. Come rispondeva Liberti a quei quesiti che le ho letto pocanzi? Individuava in qualche misura una provenienza dell'inquinamento... Mi perdoni, Giudice: "inquinamento" è una cosa, "disastro ambientale e avvelenamento" è tutt'altro. Stiamo parlando di due categorie totalmente differenti, soprattutto ove si consideri - come vi ha già spiegato alla prima discussione, a cui ero presente, l'Avvocato Vozza - che diossine e PCB sono inquinanti che permangono con un'emivita secolare. Per cui non soltanto bisognava valutare quale potesse essere la fonte di approvvigionamento di questi inquinanti nell'area tarantina ma anche se non vi fossero state sovrapposizioni nel corso degli anni. Perché poi qui qualcuno ha deciso di fare una scelta di campo, per cui a Taranto tutto è stato squisito e perfetto fino al '95 e poi dal '95 - quando lo stabilimento siderurgico è diventato privato - tutto è stato un problema. Ma torno a me stesso, perché le ho detto che sarò sintetico.

Ebbene, al quesito numero 1 ("Accertino lo stato di inquinamento") descrivono l'inquinamento che hanno trovato e descrivono che l'inquinamento ambientale non è particolarmente preoccupante. Questo perché? Perché come hanno detto anche i periti del G.I.P., come ha detto la Pubblica Accusa - come hanno detto tutti - questo è un processo anomalo in cui, in realtà, superamenti delle CSC quasi non ce ne sono stati. Su tutti i campionamenti effettuati... e lei ritroverà le tabelle in quelle che sono le consulenze. Ma gliele produrrò con la memoria eventualmente, ove questo possa avere un senso per quello che le dirò dopo. Ci sono stati tre superamenti minimi su oltre cinquanta campioni, forse anche... siamo sul centinaio. Siamo davvero in una situazione che definire "poco preoccupante" è eufemistico. Era una situazione, dal punto di vista ambientale, assolutamente non preoccupante. Altro che disastro innominato! Specificano però di aver trovato nelle matrici alimentari una seria situazione di superamento dei limiti. Ovviamente questo è in relazione allo stato dell'inquinamento dell'area di Taranto e zone limitrofe.

Il quesito numero 2 (il livello di rischio per la salute umana) lo ritengono basso per tutto quello che è stato spiegato, ovverossia per una situazione di solubilità - diciamo - di questi prodotti rispetto a tutto il resto, diciamo di assimilazione di queste sostanze - a livello personale, per ogni soggetto - certamente minima, a meno che non si considerasse un soggetto superconsumatore che loro ipotizzano nella loro elaborazione. Descrivono però che il problema per il consumatore medio non si porrebbe. Questo dato non viene smentito neanche dai consulenti del G.I.P., direi che non viene proprio considerato.

Terzo quesito: "Individuino la provenienza di tale inquinamento". Mi permetterà - vado veramente rapido - di leggere soltanto il passaggio. "L'esame delle caratteristiche dei profili - questa è la risposta -fingerprint...". Non le spiego cosa è, lei lo sa già, glielo

hanno già ribadito - perché immagino lo sapesse già dalla lettura degli atti - i colleghi. "...di PCDF - cioè di furani tossici - e di PCB dioxin-like riscontrati tanto nelle matrici ambientali quanto in quelle alimentari, conduce ad identificare l'origine di tali inquinanti nelle attività antropiche di tipo industriale che si concentrano nell'area di Taranto e non in una contaminazione di tipo civile. In particolare il riscontro delle elaborazioni suggerisce che attualmente il fingerprint delle diossine delle matrici ambientali, topsoil, deposizioni e campioni d'aria corrisponda in alcuni casi alle emissioni diffuse e fuggitive dell'impianto AGL2 a quote prossime al piano campagna, polveri abbattute dagli elettrofiltri, ed al topsoil prelevato nell'intorno dello stesso", cioè dell'AGL2 Ilva. L'individuazione che i consulenti fanno rispetto all'origine delle diossine e PCB che hanno trovato e che inquinano... in qualche modo l'inquinamento è ubiquitario, esiste per tutti. Loro la ipotizzano in quella fase perché hanno solo valutato dei campionamenti fatti da altri - i risultati di quelle analisi - e li hanno incrociati valutando il fingerprint. Già qui, in un'ipotesi presunta di consulenza accomodata, individuano Ilva come possibile fonte primaria di quell'inquinamento. Ma non si limitano a dire "Ilva": indicano quale reparto di Ilva. E indicano una cosa importante che troverà riscontro poi nella consulenza integrativa del 2010: che queste polveri, queste emissioni sarebbero emissioni non convogliate - quelle del camino o altre emissioni convogliate e quindi anche registrate - ma emissioni diffuse e fuggitive prossime al piano campagna, cioè a terra.

Tutto questo è un'indicazione importante resa ai Pubblici Ministeri che infatti, con la solerzia che li ha contraddistinti in questo procedimento, sei mesi dopo decidono di fare un'ispezione giudiziale in AGL2. E chi mandano? Mandano Liberti, Primerano, Cassano e due ispettori del lavoro, evidentemente segnalando - mi consenta questo - che è da questa conclusione che è venuta quella ispezione giudiziale e che è venuta... perché questo è importante: il cambio da Modello 44 a Modello 21, perché è Modello 21 da quel momento nei confronti di alcuni - solo alcuni (hanno detto già i colleghi) - vertici Ilva. Degli esiti della ispezione giudiziale- e, quindi, della consulenza ulteriore - le parlerò alla fine del mio intervento. Per adesso, leggendo il quesito 4, quando dicono "Formulino proposte atte a ridurre i rischi per la salute umana derivante dallo stesso", lei troverà che al punto 2 del quesito, oltre a precisare - al punto 1 - che andava inibito il pascolo in area SIN... quasi che ci fosse bisogno che lo dicessero loro, visto che questa doveva essere una previsione legislativa perché in un'area sito di interesse nazionale per presunto inquinamento non si dovrebbe pascolare. Ma, vivaddio, andiamo oltre. Al punto 2 si dice: "Le emissioni diffuse in prossimità del piano campagna dall'impianto AGL2 e la gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri costituiscono il principale

fattore di impatto al momento evidenziato, ben più degli effetti di ricaduta delle emissioni del camino. Appare pertanto prioritario ridefinire le modalità di gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri sin dalla fase di insaccamento, garantendo la tenuta ermetica di tutte le parti di impianto che possono produrre emissioni fuggitive di tali polveri nonché la bonifica dei terreni contaminati circostanti". Giusto per chiarire: siamo al 4 agosto 2009. E loro, che sono stati tacciati di allontanare da Ilva presunte responsabilità per reati tutti da individuare... dirò qualcosa dopo. Ma per un vero consulente, per un consulente serio, il senso non è mettere per iscritto quello che piace al Pubblico Ministero - che magari vuole inseguire il sogno di portare avanti un processo per disastro innominato che disastro innominato nei fatti non è o per avvelenamento doloso che avvelenamento doloso certamente non è - ma è quello di rappresentare la realtà storica degli accadimenti dicendo "Dalle analisi risulta questo". Poi quale sia il reato che devi contestare... beh, Pubblico Ministero mio, quello te lo decidi tu! Io ti dico qual è la situazione. La situazione era di indicare Ilva come responsabile di queste emissioni nell'agosto del 2009. Si trasforma a Modello 21: c'è l'ispezione giudiziale di cui parleremo tra poco.

In questa situazione si dice: "Hanno fatto una consulenza falsa. Liberti è stato corrotto con 10.000 euro per dire il falso nella consulenza. In questo modo hanno commesso entrambi quella figura particolare di reato omissivo improprio". Perché non si dice: "Hanno concorso nel reato di disastro o di avvelenamento", no! "Hanno commesso un reato autonomo ex Articolo 40 perché, in qualità di consulenti tecnici del Pubblico Ministero, avendo l'obbligo giuridico di impedire l'evento, non lo impedivano e non consentivano al Pubblico Ministero di effettuare il sequestro dell'impianto". Questa è la contestazione su cui lei oggi deve decidere.

Io potrei fermare qui il mio intervento dicendole che le conclusioni della consulenza 2009 erano già idonee a sequestrare l'Area AGL2 almeno a livello probatorio, a disporre la bonifica dei terreni - perché viene indicata come soluzione - a tompagnare (cioè a chiudere ermeticamente e a mettere in depressione) l'impianto AGL2 da cui loro ritenevano, ipotizzavano all'epoca che vi fossero emissioni diffuse e fuggitive. Io - che faccio spesso penale ambientale e seguo diversi impianti di discarica, di trattamento rifiuti - ho visto sequestri fatti per molto meno. Qui tu hai un consulente che ti individua l'origine di un inquinamento ambientale, ti indica qual è il responsabile ipotetico del reato che poi deciderai tu, ti dice però che bisogna fare subito qualcosa - fare delle valutazioni sulla gestione delle polveri, sulla tompagnatura dell'impianto e sulla bonifica dei terreni - e tu decidi - perché decidi!- di non fare niente. Ma dopo sei mesi - perché da agosto (stavano in ferie) arriviamo a gennaio/febbraio - a gennaio i Pubblici Ministeri

dispongono un accertamento ispettivo a sorpresa presso l'AGL2. E chi mandano? Quei consulenti che fanno l'accertamento. L'Articolo 40 però già si fermerebbe qui perché il sequestro o l'attività in qualche modo la potevano fare già sulla scorta di questo. Ma, non pago di tutto questo, vado avanti.

L'obbligo giuridico richiesto dalla norma - andiamo al concreto, andiamo alla questione che deve trattare lei - il consulente tecnico ce l'ha? Cioè: il conferimento incarico ai sensi del 359 trasferisce sul consulente tecnico l'obbligo giuridico di impedire i reati? Perché noi vogliamo fare la separazione delle carriere tra Magistrati giudicanti e Pubblici Ministeri. Non pensavamo di doverci mettere dentro, nel sistema giudiziario, pure i consulenti perché hanno un'investitura giuridica, un potere di impedire i reati. Ma così è! Su quell'obbligo giuridico si costruisce una contestazione (*parola incomprensibile*) nei confronti del consulente che obbligo giuridico non ha. Normativamente, ciò che prevede la norma - e anche la giurisprudenza in questo insegna - è che il consulente che debba fare una perizia valutativa ha, come traslazione da parte del Pubblico Ministero, solo l'elemento di valutazione dei dati che deve rimettere fedelmente poi al Pubblico Ministero perché lui decida quello che vuole decidere. Il punto è che però, perché esista e sussista un'ipotesi ex Articolo 40, non è sufficiente fare un falso ideologico ma ci vuole un quid pluris, ci vuole che il soggetto chiamato a risponderne abbia l'obbligo giuridico e abbia la cosiddetta "presa in carico" del bene giuridico - per avere quell'obbligo - e un potere impeditivo. La giurisprudenza è costante sul punto. Ma non c'è neanche bisogno di scomodarla: basta la dottrina, basta la sua esperienza e la sua valutazione. Non puoi rispondere ex Articolo 40 di un reato se non hai preso in carico il bene, se non ti è stato affidato da una norma, da un contratto, da un atto che hai posto in essere tu in autonomia e se non hai obiettivamente il potere di impedirlo, quel potere impeditivo che in questo caso è rappresentato dal potere di emanare il sequestro. Io - ribadisco - voglio dare per scontato solo per un attimo che le consulenze fossero false e che Liberti si sia fatto corrompere. Può rispondere, ex Articolo 40, di disastro e avvelenamento? No! Perché non c'è la translatio del potere nei confronti di un consulente - quale sia il consulente - non c'è un tramutamento di quel consulente nella figura del Pubblico Ministero. Quel consulente non ha il potere impeditivo, non può emettere di sua sponte un sequestro, un provvedimento, una prescrizione. È pubblico ufficiale - perché lo è pubblico ufficiale - ma solo nel senso che assume l'incarico e che deve dire la verità. È solo in questo che diventa pubblico ufficiale. Signor Giudice, per carità, questo tipo di valutazione - che rimetto alla sua valutazione - non è solo della Difesa di Liberti: è dei Giudici che hanno deciso su Primerano prima di arrivare qui. Noi abbiamo un giudicato ormai formatosi sul fatto che ritiene insussistente il fatto

perché non c'era l'obbligo giuridico, non c'era la presa in carico del bene, non c'era il potere impeditivo. Il consulente non può commettere il reato in quella forma. Questa è la decisione di cui le ho depositato oggi lo stralcio ma che è già agli atti per intero e a cui si fa persino riferimento - ma poi le dirò in che modo - nella sentenza della Corte d'Assise. Questo tipo di valutazione è stato confermato, su appello dei Pubblici Ministeri, dalla Corte d'Assise e d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto. Oggi lei si trova con un giudicato che per quanto non automaticamente estensibile a Liberti - sennò non saremmo qui - è un giudicato che lei deve considerare per evitare un'ipotesi di conflitto di giudicati nello stesso processo su una questione squisitamente giuridica (nulla più, nulla meno di quello che va fatto in un'udienza preliminare).

Ebbene, signor Giudice, non mi attardo a leggerle i contenuti di quelle sentenze che dicono quello che le ho appena trasferito ma aggiungono un dato - che è un dato rilevantissimo - che lei deve considerare, sempre nell'ottica della impossibilità che sussistesse questo fatto. "Siccome tu rispondi ex Articolo 40 solo se hai l'obbligo giuridico di impedire un evento, puoi rispondere di quel reato se l'evento si è già realizzato?": noi ci dobbiamo chiedere anche questo. L'evento avvelenamento di cui al capo H) che viene richiamato nel capo S)... perché Liberti risponde solamente rispetto alle pecore (dei mitili non ci interessa, non siamo chiamati a rispondere per quello). Beh, quell'evento si era già realizzato. I capi di bestiame - i duemila e cento e rotti capi di bestiame richiamati in quel capo d'imputazione - quando loro hanno depositato le consulenze erano già stati abbattuti tutti. Di alcuni di quelli loro avevano visto le analisi e le avevano trasfuse nel loro elaborato. Ma certamente al 2010 i capi erano stati abbattuti, per cui l'evento si era realizzato. Posso rispondere, se l'evento si è già realizzato, ex Articolo 40? No! Lo dicono quelle sentenze ma lo dice anche la logica: perché se ho l'obbligo giuridico di impedire un evento che però si è già realizzato senza che io abbia - in questo caso in maniera commissiva - fatto qualcosa... perché questo è un reato omissivo improprio però effettuato attraverso la commissione di un reato di falso che non avrebbe messo il Pubblico Ministero nelle condizioni di operare un sequestro. Il disastro... ne ha parlato stamattina anche il collega Lanucara. Si era già realizzato il disastro, era già in corso, l'evento era già successo. Badi, signor Giudice - mi permetto ma giusto per chiarezza, non vorrei essere frainteso - che qui non c'è né avvelenamento e né disastro, a mio sommesso avviso. Ma, a voler assumere per buona la prospettazione accusatoria, il Liberti non potrebbe comunque rispondere di eventi che erano già definiti.

Allora possiamo sostenere che un'insussistenza del fatto decisa in questi espressi termini rispetto al coimputato non abbia nessuna valenza nei suoi confronti? Lei dirà: "Però, Avvocato, la Corte d'Assise di Taranto ha fatto una sentenza a quindici anni e mezzo per il suo

assistito". Io allora devo intervenire - per quanto quella sentenza non abbia nessun valore e sia stata annullata - per dirle come l'ha motivata, in due parole. Ha preso atto del fatto che c'erano le sentenze su Primerano, ha preso atto persino che le sentenze su Primerano che il G.U.P. aveva fatto con una formula strana... invece di dire "assolto Primerano dal capo S)" aveva detto "escluso il capo S)" forse per non toccare, con una sorta di timore reverenziale, un impianto processuale mostruoso che gli veniva portato davanti. Ma la Corte d'Assise che fa? Dice: "Sì, in effetti però valutando il contenuto - ma lo potrà valutare lei (sono poche parole) - si tratta di una sentenza per insussistenza del fatto". Solo che questo - il coup de théâtre è qui - vale per Primerano ma non vale per Liberti. Io quando l'ho letto mi stavo sentendo male, stavo avendo un mancamento! Intorno a pagina 1900 - poi le dico la pagina precisa - dice: "Non vale per Liberti perché Liberti nel 2006 era già stato consulente del Pubblico Ministero in un altro processo relativo alle cokerie e quindi poteva influire la sua credibilità rispetto al Pubblico Ministero sulla questione perché aveva già fatto il consulente e quindi sapeva bene di dover dire la verità. Primerano invece no perché era la prima volta che faceva il consulente, quindi - mi consenta la battuta - era un po' cretino, quindi per lui il fatto non sussiste". No "non lo ha commesso": per lui "il fatto non sussiste" (per Liberti sussiste). Questa è la motivazione della Corte d'Assise per superare il giudicato su Primerano. Non troverà un rigo - un rigo! - sull'obbligo giuridico di impedire l'evento, sul potere impeditivo, sull'assunzione del bene giuridico nella propria sfera di interesse e di azione. Non troverà niente di tutto questo in quella sentenza! Quella sentenza dice questo per giustificare la non applicabilità a Liberti del giudicato su Primerano, quindi non vi si confronta, non lo supera in diritto come Cassazione, dottrina ci insegna a fare. Dice: "Non c'è una valenza automatica del giudicato sul coimputato. Devi motivare se vuoi valere o se te ne vuoi discostare, ma devi motivare. Devi motivare in diritto, giuridicamente la questione. Devi superare l'insussistenza del fatto, l'assenza di potere, lo devi fare. Se non lo fai c'è il conflitto di giudicati". Io sono qui senza timore di smentita. Se lei valuterà un rinvio a giudizio, lei dovrà confrontarsi - e so che la farà in Camera di Consiglio - al più con questa valutazione. Ma questa è la valutazione che ha portato il discrimine tra "assolto" e "quindici e mezzo di reclusione". Lei comprenderà che è una cosa folle per un giurista non trovare motivazioni pure a fronte di un giudicato già esistente. Ma mi si potrebbe obiettare: "Magari il dibattimento ha cambiato qualcosa". Non è così! Non è così: perché? Non perché lei si debba leggere tutti gli atti del dibattimento per fare la valutazione. La valutazione è semplice. Perché l'assoluzione per Primerano è in puro diritto, non riguarda Primerano. Lei non troverà una parola nella valutazione del capo S) - cioè del disastro e avvelenamento ex Articolo 40 - che

dica "Questa assoluzione si può applicare a Primerano ma non si applica a Liberti per un motivo x". Né il G.U.P. e né la Corte d'Assise fanno una valutazione di questo tipo. Dicono: "Al consulente tecnico, chiunque esso sia, non si può contestare un'ipotesi di questo tipo perché non sussiste mancando gli elementi costitutivi della fattispecie". Ed è su questo che ci dobbiamo confrontare.

Lei mi deve permettere un ultimo inciso. Mi rendo conto che è stanco e stancato da noi. Io lo comprendo perfettamente. Però lei deve comprendere anche che, mai come in un caso di questo tipo, la posizione del mio assistito è totalmente di natura giuridica e non necessiterebbe minimamente di un dibattimento per essere affrontata. È una questione tecnica che va risolta in diritto a prescindere che siano false o meno le consulenze, che sia stato o meno corrotto. È quello a cui un giudice dell'udienza preliminare è chiamato per essenza stessa del suo incarico. Per questo io le chiedo davvero di affrontare la questione.

Dicevo: la contestazione reca comunque un'ipotesi che è quella di non aver consentito al Pubblico Ministero - attraverso i falsi scritti - di assumere una determinazione (il sequestro dell'impianto). Allora io, in ragione di questo, ritorno alle consulenze e le leggo le conclusioni - solo le conclusioni che mi interessano (gliele ho rese tutte le conclusioni) - per dirle quale sia stata, in questo falso terribile che è stato fatto, la conclusione resa dai consulenti del Pubblico Ministero, peraltro in trio (solo due imputati, Cassano no). Cassano, quando è venuto a dibattimento a testimoniare, ha detto: "Io faccio mia per intero l'elaborazione consulenziale perché è corretta. Ho valutato tutti i dati e quindi anche adesso ribadisco la mia assoluta condivisione all'elaborazione consulenziale". Giusto per dare un elemento di chiarezza rispetto a chi stiamo parlando: un professore ordinario, ex preside di facoltà; un professore associato (Cassano) di Medicina del Lavoro dell'Università di Bari; un PhD che lavora in ARPA (Roberto Primerano). Gli altri - mi consenta giusto di dire - meno titolati: chi con la laurea triennale, chi direttore di un laboratorio privato. Ma mi fermo qui, mi fermo qui. Felici aveva la laurea triennale presa a cinquantatré anni. È tutto in atti, quindi non faccio dileggio a nessuno se lo dico. Che cosa c'è scritto in queste conclusioni? Questi erano i periti di chiara fama! Nelle conclusioni relative all'integrazione consulenziale dopo la trasformazione a Modello 21, dopo l'accesso in AGL2, parlano i consulenti e scrivono al Pubblico Ministero depositando prima una bozza di relazione a luglio del 2010 e poi la definitiva... infatti la relazione reca la data - lei lo vedrà - del 23 luglio 2010 ma è stata definitivamente depositata dai consulenti a settembre del 2010 (il 22 di settembre). Cosa si dice, al netto di tutte le valutazioni? "Abbiamo visto. Siamo andati in AGL2 insieme agli ispettori del lavoro, abbiamo fatto un report fotografico di

sessanta foto. Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo trovato che in effetti ci sono delle problematicità. Le attuali modalità di gestione e insaccamento dei big bag - quindi delle polveri degli elettrofiltri - sono, tutto sommato, discrete ma in precedenza ci sono stati diversi problemi".

Io le chiedo solo questo. Mi faccia questa cortesia: vada al punto 4 che è a pagina 64 di 66 dell'allegato 2 che le ho dato oggi da consultare. I consulenti - quelli che volevano allontanare le responsabilità da Ilva e non far fare sequestri - scrivono: "Sconcertante è apparsa la situazione all'interno del capannone che ospita la linea E dell'impianto AGL2 il cui pavimento era coperto da rilevanti quantità di materiale polverulento che cadeva in continuo dalle apparecchiature sovrastanti causando una polverosità ambientale insostenibile. A detta del responsabile aziendale si trattava di fini del mix di agglomerazione, periodicamente raccolti e riciclati in produzione". Tra parentesi: "con periodicità inadeguata, visto l'accumulo riscontrato". "Oltre all'elevata polverosità nei luoghi di lavoro...", l'elevata polverosità sconcertante nei luoghi lavoro. Pubblico Ministero, vuoi fare un sequestro? Vai, vai! Sei libero di fare ciò che vuoi! Ti ho dato tutti gli elementi per fare non uno ma dieci sequestri! "Tali fini risultano soggetti a eventuale risollevamento e dispersione eolica all'esterno del capannone, le cui pareti non sono tompagnate fino al pavimento", cioè non sono sigillate. L'analisi chimica del materiale polverulento accumulato sul pavimento del capannone vi ha confermato la presenza di diossine e PCB comparabili a quelle delle polveri ESP e MEP, anche se con un rapporto di concentrazione molto molto molto al di sotto. Perché hanno fatto le analisi (le analisi le ha fatte ARPA): addirittura alcuni di questi campioni erano buoni non solo per il topsoil in area industriale ma persino per il verde pubblico, però dentro c'era la presenza di PCB e diossine. "La similitudine riscontrata tra i profili delle polveri abbattute dagli elettrofiltri e delle polveri prelevate sul pavimento - sotto, in questa sorta di seminterrato - del capannone linea E di AGL2, a fronte di differenti livelli di concentrazione richiamata - quindi con concentrazioni molto più basse (evidentemente erano dei fini del mix però in qualche misura inquinati da quelle sostanze) - induce a ritenere che diossine e PCB dioxin-like presenti nel materiale ivi accumulato possano anche provenire dai sovrastanti sistemi di aspirazione sotto la griglia che convoglia i fumi".

Vado al punto 8, Giudice: "Tenuto conto dei fattori di dispersione e accumulo in gioco, le caratteristiche qualitative delle polveri di AGL2 appaiono compatibili con quelle delle matrici ambientali, in particolare con le deposizioni atmosferiche e il topsoil agricolo circostante, ma non con i campioni d'aria PM10 e né tantomeno con le matrici alimentari - perché non c'era comparazione - per le motivazioni illustrate. Il

collegamento tra campioni distinti raccolti in tempi differenti rafforza il significato delle corrispondenze e dell'effetto continuativo della diffusione di polveri chiaramente identificabili in relazione alla loro provenienza nell'AGL2. È dunque molto probabile che la polverosità generata in varie parti di AGL2 nonché l'insufficiente confinamento delle aree interne dei capannoni, oltre alle caratteristiche granulometriche e alla secchezza delle polveri, favoriscano la liberazione, l'accumulo, la risospensione e la diffusione di queste ultime all'esterno, anche oltre i confini dello stabilimento Ilva, concorrendo a determinare la citata contaminazione ubiquitaria da diossine e PCB riscontrata nei dintorni della zona industriale di Taranto".

L'ultimo e - giuro - ho finito. Però questo è fondamentale rispetto al sequestro. "Per prevenire la dispersione di fini dei suddetti capannoni, pertanto, appaiono indispensabili e urgenti - indispensabili e urgenti - interventi di tipo gestionale (raccolta costante del materiale polverulento accumulatosi) nonché strutturale. Esempio: miglioramento della tenuta dei sistemi impiantistici, tompagnatura completa delle pareti del capannone da tenere in costante depressione per impedire la fuoriuscita di polveri". Poi c'è il punto 11. Mi fermo.

Quindi con queste conclusioni - con queste conclusioni! - i consulenti non hanno consentito al Pubblico Ministero di effettuare un sequestro. Signor Giudice, è scandalosa questa impostazione, cioè è pericolosa. Perché carta canta! Lei è G.I.P./G.U.P., come tutti i suoi colleghi. Le richieste di sequestro vengono fatte per molto meno, per molto meno di indicazioni di urgenza, indispensabilità, situazione sconcertante di polverosità anche negli ambienti di lavoro, necessità immediata di attività gestionali e strutturali. Cioè "Lo dovete chiudere questo capannone"! Si può sostenere che con questa relazione, addomesticata quanto vuole lei... Io voglio dire che è falsa, che in altri aspetti sia falsa, che non fosse vero, che effettivamente hanno taciuto che gli animali erano inquinati da quelle polveri. Va bene, voglio dire che sia così. Per un attimo io lo voglio assumere per vero: c'è stato il falso e c'è stata pure la corruzione. Ma lei per fare il rinvio a giudizio mi deve dire che, con questa, la Procura di Taranto non poteva sequestrare - anche solo per risistemarlo in questi termini - l'impianto AGL2. Perché sennò il processo che lo facciamo a fare? Il coimputato è stato assolto perché il fatto non sussiste; mancano i requisiti minimi per sostenere la sussistenza dell'Articolo 40 e delle conseguenti imputazioni. Le consulenze davano tutti gli strumenti al Pubblico Ministero per prendere delle determinazioni anche per reati differenti da quelli che sono stati poi, in maniera roboante, contestati senza nessuna consistenza giuridica perché disastro non ce n'era e perché avvelenamento non ce n'è stato. Ma, quand'anche ci fossero stati, a Liberti quel reato non si può contestare e il Pubblico Ministero avrebbe comunque

potuto sequestrare. Dire oggi che il Pubblico Ministero non ha sequestrato perché la consulenza non glielo consentiva è molto autoassolutorio per le Procure. Perché qui di ovicaprini parliamo però al mio cliente non possiamo far fare il capro espiatorio - a proposito di capre - per un'inerzia che comunque si è realizzata.

Le giuro che davvero - magari non le sarà sembrato - ho cercato di mantenere il mio intervento, per quanto possibile... perché le questioni da trattare sarebbero state tante anche nel merito. Ma credo che questo sia il perimetro da dare alla mia discussione per chiederle una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del mio assistito a cui, alla veneranda età a cui è arrivato, credo che spetti legittimamente di avere un pronunciamento che metta la parola "fine" a questo processo e che gli ridia almeno in parte - ove questo sia possibile - una tranquillità umana e anche professionale che certamente gli è stata tolta a seguito di questo procedimento. Io la ringrazio e mi scuso se mi sono dilungato.

Ovviamente quella produzione valuti lei se vuole trattenerla. Io le ho chiesto solo di tenerla per seguirmi. Per me, ovviamente, può trattenerla. Sono gli stralci di atti già presenti nel fascicolo.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato, questa è una sua scelta. Se la vuole produrre come produzione...

AVVOCATO C. RAFFO - Gliela produco anche.

GIUDICE F. VALENTE - È certamente rilevante.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, sì.

GIUDICE F. VALENTE - Il Pubblico Ministero non si oppone, quindi non...

AVVOCATO C. RAFFO - Mi permetto di dire che è già in atti. Gliel'ho prodotta perché lei potesse guardarla oggi.

GIUDICE F. VALENTE - Allora per mia comodità, in riferimento all'udienza di oggi.

AVVOCATO C. RAFFO - Ma certamente è una cosa utile per poterla ritrovare immediatamente.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE - Allora si verbalizza anche qui "Richiesta di assoluzione con più ampia formula. Si acquisisce la documentazione". Resta fermo il rinvio già dato all'udienza del 14 quindi: Avvocati Pesare, Pasanisi, Camera, Gallico e Muscatiello.

AVVOCATO C. URSO - Sì. Giudice, prima di chiudere l'udienza...

GIUDICE F. VALENTE - Prego.

AVVOCATO C. URSO - Il collega Annicchiarico mi comunicava che nella giornata di ieri ha depositato una nota afferente l'acquisizione di uno stralcio del procedimento 9395/05 della Procura di Taranto che è stato già acquisito, perché dalla lettura degli atti è emerso

che vi è stato uno stralcio non presente appunto nell'incarto che è stato trasmesso da Taranto. Fascicolo 4328/2006 dove risulta uno stralcio ed iscrizione per danneggiamento, distruzione o deturpamento di bellezze naturali; ipotesi accusatorie che sembrano trovare sussunzione in quelle descrizioni che l'Ispettore Severini ha rappresentato all'udienza del 12 febbraio 2020. Quindi chiedeva, dato che comunque c'è stato già il suo provvedimento del 24 ottobre sull'acquisizione del fascicolo e di tutti i suoi stralci, di chiedere al Pubblico Ministero di poter acquisire anche questo ulteriore fascicolo e darcelo in visione.

GIUDICE F. VALENTE - Io ce l'ho qui davanti.

AVVOCATO C. URSO - Ah, perfetto.

GIUDICE F. VALENTE - Ho presente a che cosa si riferiva.

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Credevo che non le fosse stato...

GIUDICE F. VALENTE -Relativamente all'integrazione, alla prossima udienza mi riservo.

AVVOCATO C. URSO - Okay.

GIUDICE F. VALENTE -Facciamo interloquire il Pubblico Ministero alla prossima udienza, così inizio a farmi un'idea più chiara, visto che qua siamo fuori dal perimetro di quello che è il fascicolo originariamente da acquisirsi. Sarebbe un'integrazione, come mi confermerà lei anche.

AVVOCATO C. URSO - No, Giudice, non è un'integrazione perché...

GIUDICE F. VALENTE -Perché l'originario che avevo fatto acquisire era il 9395/05.

AVVOCATO C. URSO - Esatto.

GIUDICE F. VALENTE - Qua parliamo del 4328/06.

AVVOCATO C. URSO - Se non vado errato, il collega Annicchiarico ha messo anche una foto, uno screenshot del fascicolo 9395. Il Pubblico Ministero... noi lo sappiamo perché è evidenziato in tutti... ci sono stati tanti stralci di quel fascicolo 9395. Uno dei tanti stralci è questo procedimento 4328 del 2006, quindi è una costola dello stesso fascicolo. Infatti la richiesta primigenia fatta dal collega Annicchiarico era: fascicolo 9395 più tutti suoi stralci. Questo è proprio uno di quegli stralci.

GIUDICE F. VALENTE - Assolutamente. La seguo.

AVVOCATO C. URSO - Certo, certo.

GIUDICE F. VALENTE - Infatti io dicevo che ho disposto l'acquisizione dell'integrazione solo di quel del 2005 portante. Poi è arrivato - come sapete - un prospetto contenente l'elenco - per la verità molto lungo - dei fascicoli gemmati da questo.

AVVOCATO C. URSO - Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Pertanto, prima di decidere direttamente sull'acquisizione integrale del 4328/2006... È questo che mi state chiedendo: l'acquisizione integrale, non solo

l'indicazione con l'attestazione di Cancelleria.

AVVOCATO C. URO - Certo.

GIUDICE F. VALENTE - Benissimo. Mi riservo questi tre giorni.

AVVOCATO C. URSO - Okay, va bene.

GIUDICE F. VALENTE - Venerdì tanto è a brevissimo.

AVVOCATO C. URSO - Certo. Va bene.

GIUDICE F. VALENTE - Interpelliamo il Pubblico Ministero. Se il Pubblico Ministero non ha problemi a interloquire direttamente alla prossima udienza su questo...

P.M. V. MONTEMURRO (*fuori microfono*) - No. Anche perché così prendo visione della (*parola incomprensibile*).

GIUDICE F. VALENTE - Certo. Quindi andiamo al 14. Poi lì, in udienza direttamente, io decido anche su quest'ulteriore richiesta integrativa... meglio, di integrazione delle indagini suppletive.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 191.660

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Firmato digitalmente da:
Dell'Orco Antonia
Firmato il 13/11/2025 11:44
Seriale Certificato: 2543636
Valido dal 16/06/2023 al 16/06/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA